



**BANDO MULTIMISURA
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
STRATEGIA D'AREA "CASENTINO E VALTIBERINA:
TOSCANA D'APPENNINO I MONTI DELLO SPIRITO"**

Testo coordinato del bando approvato con decreto n 4718 del 28 marzo 2019 a seguito delle modifiche introdotte con il decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

Il seguente testo scaturisce da un'operazione puramente compilativa, effettuata al solo scopo di facilitare la lettura del bando; restano tuttavia invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi sopra citati.

Indice

1. Definizioni	5
2. Finalità e risorse.....	6
2.1 Finalità e obiettivi	6
2.2 Dotazione finanziaria	7
2.3 Sottomisure e tipi di operazione attivabili.....	7
3. Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area.....	7
4. Richiedenti/Beneficiari: requisiti generali	9
5. Requisiti generali di ammissibilità dei beneficiari.....	10
5.1 Condizioni di accesso generali	10
5.2 Imprese in difficoltà	11
5.3 Condizioni generali per il pagamento dell'aiuto.....	12
6. Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione.....	13
6.1 Condizioni generali di ammissibilità degli interventi.....	13
6.1.1 Normativa di riferimento	14
6.1.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza	14
6.1.3 Investimenti materiali	14
6.1.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	14
6.1.5 Localizzazione generale degli interventi	14
6.1.6 Cantierabilità degli investimenti	15
6.1.7 Norme di protezione ambientale	15
6.2 Spese non ammissibili.....	16
6.2.1 Interventi/spese non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione	16
7. Minimali e massimali	17
8. Intensità del sostegno	18
9. Cumulabilità	18
10. Durata e termini di realizzazione del progetto	18
10.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	18
10.2 Termine finale.....	19
11. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	19
11.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	19
11.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	19
11.3 Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto.....	20
11.4 Impegni generali del beneficiario	21
12. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto	23
12.1 Criteri di selezione/valutazione: elementi generali.....	23
12.2 Formazione della graduatoria	23
12.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	24
12.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	24
12.5 Istruttoria di ammissibilità	24
12.6 Correzione degli errori palesi	24
13. Realizzazione e modifica dei progetti.....	25
13.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	25
13.2 Modifiche dei progetti	26
13.3 Modifica del richiedente/beneficiario	26

14. Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili – specifiche di sottomisura/tipo di operazione.....	26
14.1 Tipo di operazione 4.3.2 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali"	26
14.1.1 Finalità e obiettivi del tipo di operazione 4.3.2	26
14.1.2 Richiedenti/Beneficiari del tipo di operazione 4.3.2.....	27
14.1.3 Condizioni di accesso specifiche del tipo di operazione 4.3.2.....	27
14.1.4 Interventi finanziabili del tipo di operazione 4.3.2	27
14.1.5 Criteri di selezione/valutazione del tipo di operazione 4.3.2.....	27
14.1.6 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi del tipo di operazione 4.3.2 ...	28
14.1.7 Interventi/spese non ammissibili del tipo di operazione 4.3.2	29
14.1.8 Impegni specifici del beneficiario del tipo di operazione 4.3.2	29
14.1.9 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto del tipo di operazione 4.3.2	30
14.2 Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"	30
14.2.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 8.5	30
14.2.2 Entrata in vigore del regime della sottomisura 8.5.....	31
14.2.3 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 8.5.....	31
14.2.4 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 8.5	31
14.2.5 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto – sottomisura 8.5	31
14.2.6 Interventi finanziabili della sottomisura 8.5	32
14.2.7 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 8.5	35
14.2.8 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 8.5	36
14.2.8.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 8.5.....	36
14.2.8.2 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	36
14.2.8.3 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.5	37
14.2.9 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 8.5	38
14.2.10 Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 8.5	39
14.2.11 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 8.5 .	39
14.3 Sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"	40
14.3.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 8.6	40
14.3.2 Entrata in vigore del regime della sottomisura 8.6.....	40
14.3.3 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 8.6.....	41
14.3.4 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 8.6	41
14.3.5 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 8.6	41
14.3.6 Interventi finanziabili della sottomisura 8.6	42
14.3.7 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 8.6	42
14.3.8 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 8.6	44
14.3.8.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 8.6.....	44
14.3.8.2 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.6	44
14.3.9 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 8.6	45
14.3.10 Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 8.6	46
14.3.11 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 8.6 .	46
14.4 Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"	47
14.4.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 16.4.....	47
14.4.2 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.4.....	47
14.4.3 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 16.4	48
14.4.4 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 16.4.....	48

14.4.5	Interventi finanziabili della sottomisura 16.4.....	48
14.4.6	Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.4	48
14.4.7	Spese ammissibili della sottomisura 16.4.....	49
14.4.8	Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 16.4	51
14.4.9	Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 16.4	52
14.4.10	Impegni specifici del beneficiario per la sottomisura 16.4	52
14.4.11	Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.4	52
14.4.11.1	Termine finale del progetto della sottomisura 16.4.....	52
14.5	Sottomisura 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti"	52
14.5.1	Finalità e obiettivi della sottomisura 16.8.....	53
14.5.2	Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.8.....	53
14.5.3	Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 16.8	53
14.5.4	Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 16.8.....	54
14.5.5	Interventi finanziabili della sottomisura 16.8.....	54
14.5.6	Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.8	54
14.5.7	Spese ammissibili della sottomisura 16.8.....	55
14.5.8	Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 16.8	57
14.5.9	Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 16.8	57
14.5.10	Impegni specifici del beneficiario per la sottomisura 16.8	57
14.5.11	Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.8	58
14.5.12	Termine finale del progetto della sottomisura 16.8.....	58
14.6	Sottomisura 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare".....	58
14.6.1	Finalità e obiettivi della sottomisura 16.9.....	58
14.6.2	Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.9.....	59
14.6.3	Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 16.9	60
14.6.4	Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 16.9.....	60
14.6.5	Interventi finanziabili della sottomisura 16.9.....	60
14.6.6	Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.9	61
14.6.7	Spese ammissibili della sottomisura 16.9.....	62
14.6.8	Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 16.9	64
14.6.9	Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 16.9	65
14.6.10	Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 16.9.....	65
14.6.11	Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.9	65
14.6.12	Termine finale del progetto della sottomisura 16.9.....	66
15.	Erogazione e rendicontazione	66
15.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	66
15.2	Modalità di erogazione dell'aiuto	66
15.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	66
16.	Verifiche, controlli e revoche.....	66
16.1	Verifica finale dei progetti	66
16.2	Rinuncia	67
16.3	Controlli e ispezioni	67
16.4	Sanzioni	67
17.	Disposizioni finali	67
17.1	Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.....	67
17.2	Responsabile del procedimento.....	68
17.3	Disposizioni finali.....	68

1. Definizioni

Ai fini del presente atto, si intende per:

Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI)	Strategia nazionale prevista dall'Accordo di Partenariato Italia, paragrafo 3.1.6 "Approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'art. 174 del trattato sul funzionamento dell'unione europea" che prevede il sostegno, con apposite politiche integrate, delle "aree interne" del paese, ovvero aree particolarmente fragili, geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e di declino demografico.
Strategia d'Area	Documento approvato dalla Giunta Regionale, riferito ad una specifica Area progetto, contenente i risultati che si intendono raggiungere in termini di qualità della vita dei cittadini e le azioni da porre in essere per conseguirli, che indica le risorse necessarie alla loro attuazione, ivi compresi i soggetti attuatori, i contenuti operativi ed attuativi ed i fabbisogni finanziari per singolo intervento e per azione, nonché le sinergie e complementarità con le politiche settoriali regionali e la programmazione comunitaria di competenza regionale.
Strategia d'area "Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino i Monti dello Spirito"	Strategia d'area relativa ai territori dell'Unione dei Comuni del Casentino e della Valtiberina - afferenti agli ambiti territoriali ottimali "Casentino" (Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi delle Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Talla) e "Valtiberina" (Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino), di cui alla Delibera n. 1148 del 22-11-2016 "Strategia nazionale per le aree interne. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per l'attuazione del progetto di area interna del Casentino-Valtiberina"
Accordo di Programma Quadro (APQ)	Accordo di Programma Quadro previsto dall'art.1 comma 15 dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n.147) per l'attuazione degli interventi previsti nella Strategia d'area e disciplinato con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n.9 del 28 gennaio 2015 "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi" richiamato nell'art.9 alla presente Intesa;
Accordo di programma quadro Regione Toscana Area Interna "Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino Monti dello Spirito"	Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 46 del 13 Marzo 2018 "Strategia nazionale per le aree interne. Accordo di programma quadro Regione Toscana Area Interna "Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino Monti dello Spirito"
Bando multimisura per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne	Strumento del PSR FEASR 2014/2020 per attuare, attraverso mirati pacchetti di misure, le attività progettuali di una determinata Strategie d'area approvata con apposita Delibera di Giunta e oggetto di stipula di specifico Accordo di Programma Quadro – APQ
Schede intervento della Strategia d'area	Sezioni in cui si articola la Strategia d'area, riportanti le azioni, i risultati attesi, gli interventi che si intendono realizzare, la fonte finanziaria, gli indicatori di risultato e di realizzazione.
Ente capofila (o soggetto coordinatore/capofila della Strategia d'area "Casentino e Valtiberina:Toscana d'Appennino Monti dello Spirito")	Unione dei Comuni Montani del Casentino: soggetto a cui i Comuni coinvolti dalla Strategia d'area hanno affidato il ruolo di soggetto coordinatore/capofila dell'area stessa in base al Protocollo di Intesa firmato il 9 aprile 2015 fra l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, il Comune di Bibbiena, il Comune di Pratovecchio Stia, il Comune di Pieve Santo Stefano. È il soggetto responsabile dell'individuazione tra i soggetti che posseggono i requisiti di "Beneficiari" ai sensi delle singole sottomisure/tipi di operazione, di quelli che potenzialmente concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'APQ e che possono presentare domanda di aiuto ai sensi del presente bando
Soggetti che potenzialmente, concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità degli APQ	Soggetti che posseggono i requisiti di "beneficiari" e che potenzialmente, con i propri interventi concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'APQ "Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino Monti dello Spirito" siglato e che sono interessati ad accedere ai fondi previsti dal PSR, individuati con le modalità previste dalla DGR n. 1216 del 08/11/2018 e s.m.i.
Beneficiario	Un operatore, un organismo, un'impresa pubblica o privata, una persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle sottomisure/tipi di operazioni oggetto del sostegno
Soggetto beneficiario della sottomisura 16.4	Reti di imprese (rete soggetto), consorzi o cooperative costituiti successivamente alla pubblicazione del bando. Il soggetto beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto di cooperazione e cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto stesso nei tempi previsti
Soggetto beneficiario della sottomisura 16.8	Reti di imprese (rete soggetto), consorzi o cooperative costituiti successivamente alla pubblicazione del bando. Il soggetto beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto di cooperazione e cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto stesso nei tempi previsti

Soggetto beneficiario della sottomisura 16.9	Forme di aggregazione Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) o Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) che all'atto di presentazione della domanda di aiuto siano costituite o si impegnino a costituirsi. Il soggetto beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto di cooperazione e cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto stesso nei tempi previsti
Contratto per l'assegnazione dei contributi	Atto stipulato fra beneficiario e Responsabile dell'Ufficio competente dell'istruttoria (UCI) con il quale viene assegnato il contributo al beneficiario e vengono riepilogate le disposizioni che regolano i rapporti e gli impegni tra le parti
Disposizioni comuni	"Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con decreto del Direttore ARTEA n. 65/2018, con le modifiche approvate con Delibera di Giunta regionale n. 228 del 25/02/2019 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento"
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale
Domanda di pagamento	Domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un contributo concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto
Fascicolo aziendale	Le imprese che intendono accedere ai benefici pubblici e ad atti di concessione da parte di ARTEA e della Regione Toscana, nell'ambito dei settori e dei programmi operativi da essi definiti, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del Fascicolo aziendale. Il Fascicolo Aziendale raccoglie in modalità elettronica tutte le informazioni necessarie ad identificare i contenuti essenziali ed eventuali delle aziende. Tali informazioni possono essere alimentate tramite accesso a banche dati istituzionali, quali Anagrafe tributaria, Camera di commercio, BDN (Banca Dati Nazionale) delle anagrafi zootecniche, Agenzia del Territorio, o essere inserite dagli operatori accreditati in base alle singole procedure amministrative. L'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo aziendale può avere influenza su tutti i procedimenti attivati da un'impresa (consultare il decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale – DUA"
Misura/sottomisura/tipo di operazione	Serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. c del Regolamento (UE) n. 1305/2013)
Organismo pagatore	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana	Approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)3507 del 26/05/2015 e successive modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione CE n. 5595 C(2018) final del 22 agosto 2018 e DGR. N. 1005 DEL 18/09/2018.
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori (articolo 2, punto 15, del Regolamento (UE) n. 1303/2013)
Ufficio competente dell'istruttoria (UCI)	Ufficio territoriale regionale, individuato con delibera di Giunta regionale n. 501/2016, con competenze tecnico amministrative relative: - all'istruttoria delle singole domande di aiuto presentate; - all'istruttoria delle singole domande di pagamento ai fini dell'accertamento finale degli interventi eseguiti e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore ARTEA.

2. Finalità e risorse

2.1 Finalità e obiettivi

Il presente Bando Multimisura è lo strumento per attuare, attraverso un pacchetto di misure definito, le attività progettuali della Strategia d'area "Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino Monti dello Spirito" (di seguito indicata come: Strategia d'area "Casentino Valtiberina"), oggetto della stipula dell'Accordo di Programma Quadro – APQ (approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 46 del 13 marzo 2018).

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e in particolare ai sensi:

- del "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" (di seguito "PSR") approvato con D.G.R. n. 1005 del 18/09/2018 (versione 6.1) e con Decisione di Esecuzione del 22.8.2018 C(2018) 5595 final;
- delle "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento – versione 3" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018, con le modifiche approvate con delibera di Giunta regionale n. 228 del 25/02/2019 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento", (di seguito "Disposizioni Comuni");

- delle "Disposizioni specifiche per l'attuazione del Bando multimisura – Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino i Monti dello Spirito e modifica della DGR 1216/2018", approvate con DGR n. 358 del 18/3/2019, di seguito "Disposizioni specifiche di sottomisura").

2.2 Dotazione finanziaria

In base a quanto previsto dalla Strategia d'area "Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino Monti dello Spirito" approvata, l'importo complessivo dei fondi previsto come quota di finanziamento a carico del FEASR per la selezione e il finanziamento degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia d'area stessa, è pari a **1.440.563,00 euro**.

Tale dotazione finanziaria è così suddivisa tra le varie sottomisure/tipi di operazione attivate con il presente bando e con le seguente ripartizione in base alla tipologia di beneficiari individuati nelle specifiche Schede intervento della Strategia d'area:

Scheda intervento	Sottomisura/tipo operazione	Importo	Soggetti pubblici	Soggetti privati
3.1	4.3.2	525.563,00 €	525.563,00 €	---
3.1	8.6	20.000,00 €	---	20.000,00 €
3.2	4.3.2	82.000,00 €	82.000,00 €	---
3.2	8.6	8.000,00 €	---	8.000 €
3.3	16.8	35.000,00 €	35.000,00 €	
4.1	16.4	200.000,00 €	200.000,00 €	
4.2	16.9	290.000,00 €	290.000,00 €	
5.4	8.5	280.000,00 €	280.000,00 €	---
		1.440.563,00 €		

2.3 Sottomisure e tipi di operazione attivabili

Gli investimenti previsti ai sensi del presente Bando Multimisura devono riferirsi esclusivamente ad una o più tra le seguenti sottomisure/tipo di operazione del PSR:

- 4.3.2 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali";
- 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";
- 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali";
- 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti";
- 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare".

3. Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area.

Ai fini del riconoscimento, al momento della presentazione delle domande di aiuto relative al presente bando, dei soggetti richiedenti che sono interessati a concorrere ai fondi del presente bando previsti dall'A.P.Q., in ottemperanza di quanto indicato nella D.G.R. n. 1216 del 8/11/2018 e s.m.i., si prevede quanto segue:

- nel caso in cui nelle singole "schede progetto" ¹ dell'A.P.Q. siglato siano chiaramente individuati quali beneficiari degli interventi previsti uno o più specifici Enti pubblici, alle domande di aiuto relative alle singole sottomisure/tipi di operazione del presente bando, dovrà essere allegato un "parere di conformità", rilasciato dal soggetto Capofila individuato nell'A.P.Q. ², in cui si attesti che il progetto a cui si riferisce la domanda di aiuto concorre al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Strategia d'area. La stessa modalità si applica anche nel caso in cui l'Ente pubblico non sia chiaramente individuato nella scheda progetto ma sia, in base alle norme vigenti, l'unico soggetto competente in base alle norme vigenti per il territorio della Strategia d'area a eseguire gli interventi previsti (es: Consorzi di Bonifica);
- nel caso in cui le schede progetto dell'A.P.Q., prevedano quali beneficiari degli interventi Enti pubblici diversi da quelli individuati al punto precedente o soggetti privati, il soggetto Capofila dovrà individuare, prima della presentazione delle singole domande di aiuto, i soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti che potenzialmente concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle relative schede e che possono presentare domanda ai fini del presente bando. Tale individuazione dovrà avvenire tramite una procedura trasparente e aperta a tutti i potenziali beneficiari presenti sul territorio della Strategia d'area. Al momento della presentazione delle singole domande di aiuto relative alle sottomisure/tipi di operazione del presente bando, i soggetti così individuati dovranno allegare il parere di conformità di cui sopra;
- nel caso in cui l'individuazione dei soggetti richiedenti sia funzionale all'attivazione di una delle sottomisure della misura 16 del PSR, ai fini del rilascio del parere di conformità di cui ai punti precedenti, il soggetto aggregato ammesso a presentare domanda di aiuto dovrà avere le caratteristiche definite al precedente capoverso e inoltre:
 - per le sottomisure 16.4 e 16.8, in cui è previsto che i soggetti aggregati **debbano essere di nuova costituzione** (cioè debbano costituirsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT del bando multimisura e prima della presentazione della domanda di aiuto) l'individuazione dei possibili beneficiari tramite procedura trasparente e aperta, potrà basarsi su aggregazioni non ancora formalmente costituite ma che si impegnano a costituirsi;
 - per la sottomisura 16.9, in cui è previsto che i soggetti aggregati **non debbano necessariamente essere** di nuova costituzione, l'individuazione dei possibili beneficiari tramite la procedura di cui sopra potrà basarsi sia su aggregazioni già costituite, sia su aggregazioni non ancora formalmente costituite ma che si impegnano a farlo.

La procedura trasparente e aperta di individuazione dei richiedenti finalizzata al rilascio del Parere di conformità, attivata dal soggetto Capofila, di cui alla seconda allinea del precedente capoverso, deve basarsi sulla sola rispondenza dei progetti che saranno oggetto di domanda di aiuto alle finalità e agli obiettivi della Strategia d'area. La verifica del possesso dei requisiti di accesso e di tutti gli altri elementi previsti dal presente bando rimane di competenza dei soggetti individuati dagli atti regionali in merito alle istruttorie delle domande del PSR.

I soggetti interessati a concorrere ai fondi del presente bando, devono inoltrare la loro richiesta per il rilascio del Parere di conformità secondo le modalità definite dal soggetto Capofila con proprio atto.

La pubblicazione sul BURT del presente bando dà anche avvio alla "*procedura trasparente e aperta di individuazione dei richiedenti*" di cui alla D.G.R. n. 1216 del 8/11/2018 e s.m.i. e di competenza del soggetto Capofila, al fine di avere un unico procedimento. Pertanto, l'apertura della selezione per il rilascio del parere di conformità da parte del soggetto Capofila avverrà contemporaneamente all'apertura del presente Bando multimisura.

Il Parere di conformità deve essere **richiesto** dai soggetti interessati al soggetto Capofila della Strategia d'area entro il termine ultimo fissato dal presente bando per la presentazione delle domanda di aiuto e comunque prima della presentazione della propria domanda del singolo richiedente; tale parere di conformità deve comunque essere consegnato all'UCI prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo.

I soggetti interessati a concorrere ai fondi del presente bando devono inoltrare la loro richiesta di Parere di conformità secondo le modalità definite dal soggetto Capofila Unione dei Comuni Montani del Casentino con

¹ Scheda progetto: sezione della Strategia d'area, riportante, per ogni tipologia di intervento, le azioni, i risultati attesi, gli investimenti che si intendono realizzare, la fonte finanziaria, gli indicatori di risultato e di realizzazione.

² Per il rilascio del "parere di conformità" il soggetto Capofila individuato nell'APQ si avvarrà delle diverse strutture tecnico/amministrative individuate nella Strategia d'area. Nel caso in cui una o più strutture tecnico amministrative di cui sopra abbiano la responsabilità diretta sugli investimenti finanziati con il presente bando, l'istruttoria di supporto al soggetto Capofila ai fini del rilascio del parere di conformità, dovrà essere svolta da un'entità funzionalmente indipendente da quella che ha la responsabilità diretta sugli investimenti, al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni ed evitare il conflitto di interessi, in conformità con quanto previsto dall'allegato I al Regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Determinazione n. 418 del 26 marzo 2019, avente ad oggetto "Del. GRT n. 358 del 18.03.2019 "Disposizioni specifiche per l'attuazione del Bando multimisura Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino i Monti dello Spirito" - Definizione procedure parere di conformità", che riporta quanto segue:

"1. il Servizio 4 "Servizi alla Persona" svolge l'istruttoria tecnica inerente il rilascio del parere di conformità; RUP, anche ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90, è la Dr.ssa Daniela Nocentini già individuata Referente tecnico con Delibera dell'Unione dei Comuni n. 121 del 21.09.2015 e Responsabile della "Programmazione e gestione Aree Interne" con Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni del Casentino n. 77 del 27.06.2016; l'istanza per il rilascio del parere di conformità deve essere indirizzata via PEC all'Unione 2. dei Comuni Montani del Casentino Servizio 4 "Servizi alla Persona", corredandola del progetto che si intende presentare in risposta al bando multi misura che sarà pubblicato dalla Regione Toscana, da quale si evincono in modo dettagliato gli interventi che si intendono realizzare;

3. per il rilascio del parere di conformità il Servizio 4 si avvarrà anche del dr. Massimo Seravelli, istruttore tecnico in servizio presso l'Unione dei Comuni Montani del Casentino del Servizio n. 6 "Deleghe Regionali" e dell'eventuale collaborazione, se necessaria, degli altri tecnici del Servizio suddetto;

4. nel caso in cui una o più strutture tecnico amministrative di cui sopra abbiano la responsabilità diretta sugli investimenti finanziati con il Bando multimisura, l'istruttoria di supporto al soggetto Capofila ai fini del rilascio del parere di conformità, dovrà essere svolta dall'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni ed evitare il conflitto di interessi, in conformità con quanto previsto dall'allegato I al Regolamento delegato (UE) n. 907/2014."

Recapiti degli uffici e delle persone incaricate:

- Daniela Nocentini - Servizio 4 Servizi alla persona: Via Roma 203, 52014 Poppi (Ar)
danielanocentini@casentino.toscana.it
0575.507258
- Massimo Seravelli - Servizio 6 Deleghe Regionali: Via Roma 203, 52014 Poppi (Ar)
massimoseravelli@casentino.toscana.it
0575.507231
- Indirizzo PEC a cui inviare la richiesta: unione.casentino@postacert.toscana.it

4. Richiedenti/Beneficiari: requisiti generali

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno solo i soggetti che rispondono a tutti i requisiti sotto riportati:

- sono definiti come beneficiari nell'ambito di ciascuna sottomisura/tipo di operazione attivata all'interno del presente Bando Multimisura (vedi successivi paragrafi);
- sono responsabili/titolari di progetti realizzati esclusivamente all'interno del territorio compreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) per le aree interne della Strategia d'Area "Casentino Valtiberina" e/o riferiti a questo territorio;
- concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Strategia d'area "Casentino Valtiberina" e quindi sono stati individuati con le modalità di cui al precedente paragrafo "Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area".

I singoli richiedenti in possesso di tali requisiti saranno selezionati in base alle norme generali previste dal presente bando e a quelle specifiche delle singole sottomisure/tipo di operazione per le quali avranno presentato domanda di aiuto.

Al momento della presentazione dei progetti relativi al Bando Multimisura, i richiedenti devono possedere sul Sistema informativo di ARTEA il fascicolo aziendale elettronico, compreso/i il/i soggetto/i che attiva/no le sottomisure 16.4, 16.8 e 16.9 e i singoli componenti delle forme di aggregazione³.

³ Capoverso modificato con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

5. Requisiti generali di ammissibilità dei beneficiari

5.1 Condizioni di accesso generali

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁴ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
 4. nel caso delle sottomisure 8.5 e 8.6, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 702/2014, non devono risultare imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) 702/2014 e al successivo paragrafo "Imprese in difficoltà" delle Disposizioni comuni);

⁴ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

5. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);

6. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;

7. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese;

8. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile)⁵;

9. soddisfano quanto previsto al precedente paragrafo "Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti 1), 2) 3), 4) 6) e 7) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e, prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni generali per il pagamento dell'aiuto". Il requisito di cui al punto 5) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 8) si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 9) questo deve essere posseduto al momento dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo.

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti da 1) a 4) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 5 ("de minimis"), porta alla riduzione dell'importo del contributo fino al raggiungimento del massimale ammissibile;
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 6), 7) e 9) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

La verifica di tale requisito di cui al precedente punto 4), secondo quanto previsto dal punto iii) della lettera b) del paragrafo 6 dell'art. 1 del reg. 702/2014, non si applica alle imprese in difficoltà che sono diventate tali a causa delle perdite o dei danni provocati da calamità o altri eventi oggetto della presente sottomisura e, pertanto, possono essere ammesse a sostegno.

5.2 Imprese in difficoltà

In base a quanto riportato al precedente paragrafo "Condizioni di accesso" per poter essere ammesse al sostegno

⁵ Non si applica alle sottomisure 16

le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

5.3 Condizioni generali per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto in merito previsto nel precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*", devono:

1. essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo); il mancato soddisfacimento di tale requisito, porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
2. nel caso di aiuti di stato, essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016, è sospeso il pagamento (a qualsiasi titolo) degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro, indipendentemente dal settore in cui è svolto, come definiti nel punto 2 del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso general*" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. Il pagamento del contributo è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Nel caso in cui venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso general*" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L.

6. Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione

L'ammissibilità degli investimenti è determinata da quanto previsto nelle singole Schede di intervento della Strategia d'area "Casentino Valtiberina", a cui sono funzionali le misure del presente bando.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando sono coerenti con il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014/2020 approvato e sono identici alle relative misure del PSR.

Le sottomisure/tipi di operazione di cui al presente bando non sono state attuate prima dell'approvazione del pertinente Programma di Sviluppo Rurale da parte della Commissione Europea.

6.1 Condizioni generali di ammissibilità degli interventi

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che soddisfano oltre a quanto previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" e nelle schede delle singole sottomisure/tipi di operazione) e nel presente bando, anche quanto segue, pena la non ammissibilità o la riduzione o la revoca dell'aiuto (previste dalle Disposizioni comuni, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative):

- 6
- sono inclusi nel paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione";
- rispettano le disposizioni contenute nei paragrafi riferiti alle singole sottomisure/tipi di operazione relativi agli interventi finanziabili, alle spese ammissibili e alle condizioni di ammissibilità degli interventi;
- rispettano le disposizioni contenute al paragrafo "Spese non ammissibili" sia a carattere generale che riferite alle singole sottomisure/tipi di operazione⁷;
- sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
- nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- sono limitati alle strutture aziendali;
- afferiscono alle spese obbligatorie per azioni informative e pubblicitarie di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;
- gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le pertinenti condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà" del PSR della Toscana.

Oltre a quanto eventualmente previsto nelle specifiche delle singole sottomisure/tipo di operazione l'ammissibilità delle spese deve essere valutata in base a quanto indicato nei successivi paragrafi.

6 Punto cancellato con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

7 I trattini 2, 3 e 4 sono modificati con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

6.1.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

Nelle specifiche delle singole sottomisure/tipo di operazione sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati alle varie tipologie di spesa.

6.1.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" 2019 approvato con DGR n. 1287 del 27 novembre 2018 e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali non compresi nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti" del prezzario.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto Prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata.

Tale analisi sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

6.1.3 Investimenti materiali

L'ammissibilità degli investimenti materiali, quando previsti dalle norme specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazione attivabili ai sensi del presente bando multimisura, è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni comuni a cui si rinvia.

6.1.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

La fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro è ammissibile nei casi e con le limitazioni previste al paragrafo "Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" delle Disposizioni comuni ed esclusivamente per la sottomisura 8.6. La fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro non è invece ammissibile per tutte le altre sottomisure/tipo di operazione di cui al presente bando.

Anche in questo caso il prezzario di riferimento per tale tipologia di lavori, per prestazioni volontarie non retribuite, è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana – anno 2019" approvato con delibera di Giunta n. 1287 del 27/11/2018, al netto degli utili di impresa e delle voci del Prezzario classificate come spese generali .

Non rientrano in questa tipologia i lavori in economia eseguiti dai soggetti di cui al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" delle Disposizioni comuni.

6.1.5 Localizzazione generale degli interventi

Come già riportato nel precedente paragrafo "Richiedenti/beneficiari: requisiti generali" gli investimenti e/o le spese, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio compreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) per le aree interne della Strategia d'Area "Casentino Valtiberina" e/o essere riferiti a questo territorio.

Pertanto gli investimenti devono ricadere interamente all'interno del territorio di uno o più dei seguenti Comuni: Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi delle Verna, Montemignai, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Talla (afferenti all'ambito territoriale ottimale "Casentino"), Anghiari, Badia Tedalda,

Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino (afferenti all'ambito territoriale ottimale "Valtiberina").

Inoltre devono rispondere a quanto previsto nei paragrafi "*Localizzazione degli investimenti materiali*" e "*Localizzazione degli investimenti immateriali*" delle Disposizioni comuni nonché a quanto di specifico previsto nei successivi paragrafi per le singole sottomisure/tipi di operazioni.

6.1.6 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- a) **per i soggetti privati**, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;
- b) **per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

6.1.7 Norme di protezione ambientale

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Pertanto, gli interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "*Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale*" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "*Cantierabilità degli investimenti*" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "*Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto*".

6.2 Spese non ammissibili

6.2.1 Interventi/spese non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione

Come previsto nel paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" del documento Disposizioni comuni e nel PSR (al paragrafo 8.1 e al paragrafo "*Costi ammissibili*" delle singole schede di sottomisura/tipo di operazione), non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- la spesa per interessi passivi, con le limitazioni previste dalle Disposizioni comuni;
- l'acquisto di materiale usato;
- l'acquisto di terreni o fabbricati;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e abitazioni anche se destinati al personale dipendente;
- spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con le eventuali specifiche indicate nei successivi paragrafi in merito alle singole sottomisure/tipi di operazione;
- le tipologie di investimento non espressamente contemplate nelle disposizioni specifiche di sottomisura/tipo di operazione e contenute nella scheda del PSR o nel presente bando;
- l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve, salvo quanto previsto negli atti attuativi e nelle direttive regionali e quanto previsto nel paragrafo "*Spese di gestione, studi e beni di consumo*" delle Disposizioni comuni;
- l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- le spese generali relative agli investimenti immateriali, salvo che non sia indicato diversamente negli specifici bandi;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzo di riferimento;
- opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
- costi del personale dipendente, salvo le eccezioni previste nei paragrafi "*Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" e "*Spese di gestione, studi e materiali di consumo*" delle Disposizioni comuni;
- noleggi, salvo le eccezioni previste nel paragrafo "*Spese per noleggi*" delle Disposizioni comuni;
- l'IRAP;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto di leasing (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);
- le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo "*Termine iniziale: decorrenza, inizio delle attività e ammissibilità delle spese*" in merito alle spese generali;
- in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre ai sensi del presente bando non sono ammissibili tutti gli ulteriori costi indicati nei successivi paragrafi relativi alle singole sottomisure/tipi di operazione.

7. Minimali e massimali

L'importo massimo del contributo concedibile per le diverse sottomisure/tipi di operazione è pari a quanto previsto complessivamente come dotazione finanziaria per ogni sottomisura/tipi di operazione nel precedente paragrafo "Dotazione finanziaria", indipendentemente dal numero di domande e/o di beneficiari e, quando pertinente, nel rispetto del massimale concedibile come de minimis ai sensi del regolamento (UE) 1407/2014 nel caso di sottomisure soggette a tale regolamento.

In generale per ogni beneficiario il massimo contributo ammissibile sul/sui progetto/i presentato/i a valere su una specifica sottomisura/tipo di operazione sarà pari al finanziamento totale previsto nella singola scheda della Strategia d'area a cui è collegato il progetto, per lo specifico beneficiario e per la specifica sottomisura/tipo di operazione.

L'importo minimo del contributo concedibile nelle diverse sottomisure/tipi di operazione è invece indicato nella successiva tabella⁸.

Sottomisura/tipo operazione	Minimale	Importo totale concedibile per ogni sottomisura/tipo di operazione	Massimali soggetti pubblici	Massimali soggetti privati
4.3.2	50.000	607.563,00 €	607.563,00 €	---
8.5	5.000	280.000,00 €	280.000,00 €	---
8.6	5.000	28.000,00 €	---	20.000,00 €
16.4	20.000	200.000,00 €	200.000,00 €	
16.8	5.000	35.000,00 €	35.000,00 €	
16.9	5.000	290.000,00 €	290.000,00€	

In applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 702/2014, si conferma che in ogni caso è garantito il rispetto delle soglie di notifica previste per singolo progetto di investimento dal citato articolo.

Non sono ammesse domande di aiuto con un contributo pubblico concedibile inferiore ai minimali sopra stabiliti. Sono invece ammesse a pagamento le domande il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo, purchè siano mantenuti gli obiettivi dell'investimento.

Nel caso in cui un beneficiario, ove previsto, dovesse presentare per una stessa sottomisura/tipo di operazione più progetti per un importo complessivo maggiore del contributo massimo concedibile, per selezionare quelli potenzialmente finanziabili si utilizzano gli stessi criteri con cui si definisce la graduatoria (punteggio e importo); quindi l'eventuale riduzione di contributo ammissibile al fine del rispetto del massimale si opererà sul progetto finanziabile che ha il punteggio più basso o l'importo maggiore rispetto all'ultimo interamente finanziabile. Tale progetto risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale. In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammissibile, se restano validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.

Inoltre per la sottomisura 16.4 se le attività oggetto di contributo non sono riferite a prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

Per le sottomisure 16.8 e 16.9 il sostegno è sempre concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

In tali casi, l'importo complessivo dei contributi che il beneficiario può ricevere non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti in "de minimis".

⁸ Tabella modificata con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

8. Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno che si applica al presente bando multimisura è la seguente:

Sottomisura/tipo operazione	Intensità del sostegno
4.3.2	100%
8.5	100%
8.6	40%
16.4	70%
16.8	90%
16.9	90%

9. Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi delle sottomisure/tipi di operazioni inseriti nel presente Bando multimisura non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

10. Durata e termini di realizzazione del progetto

10.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

In analogia a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (UE) 702/2014 ai fini del presente bando sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali (di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili" e all'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013), effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Per le sottomisure 16.4, 16.8, 16.9, le voci di spesa indicate come "Spese generali" non rientrano tra quelle definite ai sensi dell'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quindi anche per queste l'ammissibilità decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto, tranne che per i costi di costituzione del partenariato del progetto che possono decorrere a partire dalla pubblicazione del presente bando sul BURT.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data stipula o la data di acquisto.

10.2 Termine finale

I progetti riferiti alle domande di aiuto presentate dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato, in base alle specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazione, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "*Proroga dei termini*" del documento Disposizioni Comuni.

11. Modalità e termini di presentazione della domanda

11.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

11.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13.00 31 luglio 2019**.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "*Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande*" del documento Disposizioni Comuni.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Per il tipo di operazione 4.3.2, il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per la stessa UTE/UPS posseduta, purché riferite a progetti differenti per localizzazione.

Per le sottomisure 8.5 e 8.6 il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per la stessa UTE/UPS posseduta, se sono riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti. Un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di aiuto; in tale caso decadono tutte le domande presentate tranne l'ultima. Sono invece valide tutte le domande riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti.

Per le sottomisure 16.4, 16.8, 16.9 il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto per la stessa UTE/UPS posseduta.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

11.3 Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Oltre a quanto previsto nel presente paragrafo, alla domanda di aiuto deve essere allegata anche la documentazione prevista dalle norme specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazione attivabili ai sensi del presente bando multimisura.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarate, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc..).

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto deve essere chiaramente indicato come il progetto presentato concorre al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Strategia d'area e l'impegno a realizzare l'intervento così come approvato e oggetto del Contratto di assegnazione, fatte salve le modifiche approvate sia dell'Ente capofila che dall'UCI al fine di garantire il raggiungimento di tali obiettivi.

Per tutte le sottomisure/tipi di operazione, alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- a) **copia del "Parere di conformità"**, rilasciato dal soggetto Capofila individuato nell'A.P.Q di cui al precedente paragrafo "Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area", attestante la rispondenza del progetto alla Strategie d'Area "Casentino Valtiberina" o copia della richiesta di parere presentata al soggetto Capofila;
- b) **quando pertinente, copia dei preventivi** di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

L'Ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare la esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

11.4 Impegni generali del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della domanda", oltre quanto previsto dalle norme specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazione attivabili ai sensi del presente bando multimisura e dalle deroghe contenute nelle Disposizioni comuni, il richiedente si impegna a:

1. impegnarsi a presentare il "Parere di conformità", rilasciato dal soggetto Capofila individuato nell'A.P.Q e di cui al precedente paragrafo "Modalità per l'individuazione delle domande di aiuto che concorrono all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione della Strategia d'area" al momento della richiesta da parte dell'UCI e comunque prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo, se non già allegato al momento della presentazione della domanda di aiuto;
2. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti almeno per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto dei pertinenti impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni;
3. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
4. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni;
5. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni;
6. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
7. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo;
8. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato

un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;

9. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento Disposizioni Comuni;
10. comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali adattamenti tecnici;
11. comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda⁹;
12. presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
13. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
14. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
15. produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento Disposizioni Comuni oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
16. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*" del documento Disposizioni Comuni;
17. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);
18. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento Disposizioni Comuni;
19. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
20. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
21. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
22. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
23. comunicare preventivamente all'Ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "*struttura mobile*" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
24. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
25. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella Disposizioni Comuni, nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
26. confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
27. a sottoscrivere il Contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "*Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi*" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
28. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;

⁹ Punto modificato con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

29. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "*Cantierabilità degli investimenti*";
30. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "*Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" del documento Disposizioni Comuni;
31. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati al precedente punto 2), oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA.

12. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto

12.1 Criteri di selezione/valutazione: elementi generali

Le domande di aiuto sono inserite nella specifica graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità delle sottomisure/tipi di operazione a cui fanno riferimento. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di quello minimo stabilito per le singole sottomisure/tipi di operazione saranno escluse dall'aiuto.

Le norme specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazione definiscono le modalità e i tempi di verifica del possesso dei vari criteri di selezione.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto di quello minimo previsto si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

12.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" del documento Disposizioni Comuni, procede all'approvazione della graduatoria, una per ognuna delle sottomisure/tipo di operazione attivate ai sensi del presente bando in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Tutte le graduatorie sono approvate con un unico atto di ARTEA.

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti nelle domande di aiuto relative alle singole sottomisure/tipi di operazioni previste dal presente bando.

Ogni graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione delle singole sottomisure/tipi di operazioni previste e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva le graduatorie deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione delle graduatorie e le graduatorie allegate saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione delle graduatorie non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

12.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una specifica graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, seguendo l'ordine della graduatoria in cui si sono generate.

Artea procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria in cui si sono generate le economie o le maggiori risorse e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili, comunque entro il 30/06/2020.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla singole sottomisure/tipi di operazione, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e delle priorità delle singole sottomisure/tipi di operazione.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria.

12.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" del documento Disposizioni Comuni.

12.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "*Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto*" del documento Disposizioni Comuni.

12.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" del documento Disposizioni Comuni.

13. Realizzazione e modifica dei progetti

13.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il Contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il Contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- la clausola di sospensione dei pagamenti prevista dalla Decisione della G.R.T. n. 4 del 25-10-2016;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- riduzioni come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni.

13.2 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

13.3 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" del documento Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

14. Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili – specifiche di sottomisura/tipo di operazione

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che, oltre a quanto previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" e nella scheda delle singole sottomisura o tipi di operazione) e nel presente bando (nei precedenti paragrafi da 1 a 13), soddisfano anche quanto segue, pena la non ammissibilità o le riduzioni o la revoca dell'aiuto previste dalle Disposizioni comuni, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e dalle relative disposizioni attuative.

14.1 Tipo di operazione 4.3.2 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali"

14.1.1 Finalità e obiettivi del tipo di operazione 4.3.2

L'operazione 4.3.2. "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali" è volta a incentivare investimenti in infrastrutture finalizzate a migliorare e potenziare l'accesso ai terreni, a servizio delle unità produttive agricole e forestali e per permettere lo svolgimento delle attività culturali. Tali interventi sono essenziali per permettere e favorire lo sviluppo economico di questi settori, incidono notevolmente sulle prestazioni economiche delle aziende, migliorano le condizioni di vita e di lavoro degli operatori, favoriscono il contenimento dei consumi energetici e in generale garantiscono la gestione attiva di detti terreni ed il miglioramento della competitività dei sistemi produttivi, prioritariamente nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Le seguenti disposizioni sono state elaborate in coerenza con lo specifico regime di aiuti ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L. 193 del 1 luglio 2014.

La notifica di esenzione è stata presentata dal Dirigente del Settore referente per il tipo di operazione 4.3.2 ai servizi della Commissione tramite l'applicazione web State Aid Notification Interactive (SANI), necessaria ad attivare il regime di aiuti ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 e registrata dalla Commissione in data 4/11/2016 con codice SA.46758.

Gli aiuti di cui al presente tipo di operazione sono coerenti con le norme unionali e in particolare ai sensi della D.G.R. n.15 del 07-01-2019 "Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana. Disposizioni per l'attivazione del bando operazione 4.3.2 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali. Annualità 2019" (di seguito "Disposizioni specifiche del tipo di operazione 4.3.2").

14.1.2 Richiedenti/Beneficiari del tipo di operazione 4.3.2.

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi del tipo di operazione 4.3.2. i soggetti pubblici per la realizzazione di strade di libero accesso aperte al pubblico, al servizio di una moltitudine di utenti.

14.1.3 Condizioni di accesso specifiche del tipo di operazione 4.3.2.

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per il tipo di operazione 4.3.2.

14.1.4 Interventi finanziabili del tipo di operazione 4.3.2

Gli investimenti ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda dell'operazione 4.3.2 del PSR, purché compresi nelle schede progetto 3.1 "Adeguamento del sistema viario multifunzionale nel Complesso forestale Pratomagno-Casentino" e 3.2 "Adeguamento del sistema viario di collegamento tra i comparti dell'Alpe della Luna" della Strategia d'area.

Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 40 comma 5 lettera a) del Reg (UE) 702/2014.

L'operazione è finalizzata a rispondere a specifici fabbisogni di sviluppo e ammodernamento mediante il sostegno previsto per le seguenti tipologie di intervento:

- a) realizzazione, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento (realizzazione di opere di regimazione delle acque, tombini, cunette e tubazioni di attraversamento, guadi, ponti in legno, rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, realizzazione di muri di sostegno delle scarpate, adeguamenti rettifiche e allargamento dei tracciati) della rete viaria agro-silvopastorale di ogni ordine e grado, necessaria all'accesso e coltivazione dei fondi agricoli e forestali, e di altre strutture forestali, purché di libero accesso.

Gli interventi interesseranno i seguenti investimenti:

- viabilità per l'accesso alle superfici agro-forestali e di collegamento con la viabilità pubblica asfaltata;
- viabilità forestale infrastrutturale finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione attiva delle superfici forestali;
- realizzazione di opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi.

14.1.5 Criteri di selezione/valutazione del tipo di operazione 4.3.2

Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione: elementi generali", per essere ammissibile a finanziamento un progetto relativo al tipo di operazione 4.3.2 dovrà conseguire un punteggio minimo totale di **5 punti**, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla successiva tabella "Criteri di selezione tipo di operazione 4.3.2"; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Territorio	L'UTE/UTS/UTF interessata dagli investimenti ricade prevalentemente in una delle seguenti aree :	
	a) in funzione del grado di ruralità:	
	a.1) zone D	10
	a.2) zone C	5
	a.3) zone B	2

	b) zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	18
	c) per le infrastrutture forestali, di cui alla lettera ii) della scheda PSR, zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	7
	I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono tra loro cumulabili, ma lo sono con c). I punteggi di cui alle lettere a.1), a.2), a.3) non sono tra loro cumulabili.	
II. Tipologie di investimento	Gli interventi inseriti in domanda riguardano totalmente una delle seguenti tipologie:	
	a) viabilità forestale infrastrutturale finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione attiva delle superfici forestali;	15
	b) viabilità per l'accesso alle superfici agro-forestali (strade poderali, strade forestali, piste forestali carrabili) e di collegamento con la viabilità pubblica asfaltata	10
	I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono tra loro cumulabili.	
Totale		40

Tabella: Criteri di selezione tipo di operazione 4.3.2

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di contributo richiesto; in subordine con il numero di protocollo più basso.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.¹⁰

Le priorità indicate al macrocriterio I lettere a), b) e c) possono essere dichiarate solo se il tracciato dell'intervento ricade per più del 50% nella zona corrispondente.

Il termine "totalmente" indicato al macrocriterio II lettere a) e b) è riferito ad un tracciato ricadente completamente in una delle tipologie individuate.

La gestione attiva delle superfici forestali richiamata nei macrocriteri I e II deve essere dimostrata con l'esistenza di piani di gestione forestali che interessano l'area e/o l'interesse esplicito dei proprietari dei boschi, mediante richiesta di tagli presentati ed autorizzati o comunque realizzabili.

In riferimento al macrocriterio II lettera b), anche se l'intervento interessa diramazioni, deve essere dimostrato che è necessario per collegare le superfici agroforestali alla viabilità pubblica asfaltata.

14.1.6 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi del tipo di operazione 4.3.2

Per poter essere ammessi al sostegno e/o essere ammessi al pagamento dell'aiuto, oltre a quanto previsto nella scheda di misura approvata, i richiedenti o gli interventi finanziati devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai

¹⁰ Capoverso inserito con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

sensi della Direttiva 2001/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;

2. le strade oggetto degli investimenti sono aperte al pubblico gratuitamente e contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste;
3. le strade oggetto degli investimenti non sono asfaltate;
4. le strade oggetto degli investimenti riguardino interventi a carico di viabilità collegata prevalentemente all'uso agricolo o forestale; ne deriva che il tracciato deve attraversare più del 50% di terreni ad uso agricolo o forestale;
5. non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" e quindi sono ammissibili:
6. - gli «adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
7. - gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarico del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità);
6. gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

14.1.7 Interventi/spese non ammissibili del tipo di operazione 4.3.2

L'ammissibilità delle spese deve conformarsi a quanto stabilito dal Reg (UE) 702 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014.

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "Interventi/spese non ammissibili: generali" per il tipo di operazione 4.3.2. non sono ammissibili anche i seguenti interventi/spese:

- interventi a carico di viabilità non collegata prevalentemente all'uso agricolo o forestale;
- i contributi in natura sotto forma di forniture opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tranne quanto previsto per i beneficiari pubblici. Nel caso di lavori in economia eseguiti da Enti pubblici od organismi di diritto pubblico si rimanda a quanto disposto al paragrafo 19.3.9 del decreto direttore ARTEA n. 65/2018 "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento".

14.1.8 Impegni specifici del beneficiario del tipo di operazione 4.3.2

Il beneficiario è consapevole che il sostegno è concesso agli investimenti che:

- soddisfano, per soggetti pubblici, il requisito della cantierabilità entro il termine ultimo per l'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata, nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" del bando;
- sono inclusi nel paragrafo "Interventi finanziabili" del bando;
- sono realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente;
- riguardano viabilità il cui tracciato attraversa per più del 50% terreni ad uso agricolo o forestale; la dimostrazione dell'uso agricolo/forestale dovrà essere contenuta nella relazione inserita nella presente domanda, corredata da apposita documentazione cartografica e fotografica, anche aerea;
- riguardano viabilità di libero e gratuito accesso, aperta al pubblico.

14.1.9 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto del tipo di operazione 4.3.2

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto", la domanda di aiuto del tipo di operazione 4.3.2 deve contenere:

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

- caratteristiche ecologiche e stazionali dell'area oggetto dell'intervento, riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
- descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
- previsione dei tempi di attuazione degli investimenti;
- nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi, fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici;
- quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
- nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
- in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette.

b) progetto tecnico dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale; nel caso di lavori in economia eseguiti da Enti pubblici od organismi di diritto pubblico, si rimanda a quanto disposto al par. 19.3.9 del documento Disposizioni Comuni approvato con decreto ARTEA 65/2018, con le modifiche approvate con delibera di Giunta regionale n. 228 del 25/02/2019 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento".

14.2 Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, nei precedenti paragrafi da 1 a 13, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.5 del PSR e con quanto indicato nell'art. 35 del Reg (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 "Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1 luglio 2014.

14.2.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 8.5

La Sottomisura 8.5 prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti che mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Gli aiuti di cui alla presente sottomisura sono coerenti con le norme unionali e in particolare ai sensi della D.G.R. n. 1309 del 27/11/2018 "Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.5: Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali e per la modifica del regime di aiuti SA.46210 (2016/XA) ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014- annualità 2018".

14.2.2 Entrata in vigore del regime della sottomisura 8.5

Il presente regime di aiuti è entrato in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 19/11/2018 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.52356(2018/XA) Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la *resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*", che modifica il precedente regime SA.46210(2016/XA).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando in merito al regime di aiuto, si richiama quanto contenuto nel paragrafo "Regime di aiuto" delle sopra citata D.G.R. n. 1309/2018.

14.2.3 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 8.5

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi della sottomisura 8.5 gli Enti pubblici, i Comuni, i soggetti pubblici gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati.

14.2.4 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 8.5

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per la sottomisura 8.5.

14.2.5 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto – sottomisura 8.5

I beneficiari della sottomisura 8.5, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a quanto sopra stabilito e avente carattere generale devono anche:

1. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
2. qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari di bosco e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii., gli interventi devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo relativo ai costi di impianto. Ai fini della presente sottomisura:
 - sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:
 - tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - gli interventi eseguiti Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;
 - si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1) - impegno Deggendorf - comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordina il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 2) porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

14.2.6 Interventi finanziabili della sottomisura 8.5

Gli investimenti ammissibili rientrano tra quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.5 del PSR, purché compresi nella scheda progetto 5.4 "Mobilità dolce e turismo slow: le infrastrutture e l'accessibilità" della Strategia d'area.

Gli interventi di cui alle lettere A), B), D), E) della scheda della sottomisura 8.5 del PSR non sono attivati nel presente bando multimisura.

Sono invece ammissibili i seguenti interventi della scheda della sottomisura 8.5 del PSR:

C) VALORIZZAZIONE IN TERMINI DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE FORESTE E DELLE AREE BOSCHIVE

a) Intervento non attivato con il presente Bando

b. Realizzazione, ripristino, miglioramento della rete di accesso al bosco per il pubblico

Sono ammessi i seguenti interventi:

i. Sentieristica o altra viabilità minore

Sono compresi in questa sezione i seguenti interventi di ripristino/miglioramento della sentieristica già esistente o di realizzazione di nuovi sentieri:

- taglio di piante arboree;
- apertura di sentiero di larghezza massima di 1,8 metri con contropendenza a monte;
- realizzazione di piazzole di scambio (max 1,5 metri di larghezza);
- ripristino/miglioramento e sistemazione del fondo del tracciato;
- ripristino e regolarizzazione delle scarpate. Sulle scarpate è possibile realizzare muretti a secco o opere di ingegneria naturalistica;
- ripristino o realizzazione ex-novo di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, ecc...);
- realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle in legno.

Interventi analoghi ai precedenti possono essere ammessi per il ripristino/miglioramento o la realizzazione ex-novo di ciclovie o ipovie. In tal caso la larghezza massima è di 3 metri.

Tali interventi non sono ammissibili su strutture destinate anche all'uso (esclusivo o meno) con mezzi motorizzati, i campi e/o i circuiti di gara, o quelle che, per la loro realizzazione o per il loro smantellamento comportano, un impatto importante sull'ambiente (ad esempio per l'entità dei movimenti terra).

Sono ammissibili anche tutti gli interventi volti a garantire l'accessibilità e la fruibilità a persone con disabilità.

ii. Piccole strutture ricreative, rifugi, bivacchi

Sono compresi in questa sezione gli interventi di ristrutturazione di fabbricati esistenti destinati o da destinare a bivacchi fissi, rifugi escursionistici, rifugi alpini (così come classificati dalla L.R. 86/2016 agli articoli 47, 48 e 49)¹¹,

¹¹ L.R. 86/2016

Art. 47 - Rifugi escursionistici.

Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. - omissis -

Art. 48 - Rifugi alpini.

nonché di parchi avventura e altre strutture con finalità ricreative collegate al bosco. I bivacchi per essere finanziabili devono essere liberamente accessibile al pubblico e non a pagamento e che ospiti al massimo dieci posti per dormire.

Nel caso di edifici destinati o da destinare a bivacchi fissi, rifugi escursionistici, rifugi alpini, sono finanziabili ai soggetti ammessi dalla L.R. 86/2016 i seguenti interventi:

- adeguamento e/o miglioramento della struttura;
- acquisto, realizzazione degli arredi interni;
- realizzazione o ripristino dell'impianti elettrico o idro/termo/sanitario e l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sistemazione della zona immediatamente circostante il fabbricato, compreso eventuali aree parcheggio collegate alla struttura.

È inoltre ammissibile ai sensi della presente azione la realizzazione di parchi avventura (solo in area boscata), comprese le strutture di servizio ad esse collegate e necessarie alla fruizione.

Per la ristrutturazione degli edifici destinati o da destinare a bivacchi fissi, rifugi escursionistici, rifugi alpini, si devono utilizzare preferibilmente legno e pietra locale nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionali curando l'inserimento ambientale e paesaggistico degli interventi.

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri interventi ammissibili ai sensi del seguente punto e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione e consumo della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni, è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso (vedi il successivo paragrafo "*Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili*").

Sono esclusi tutti gli interventi eseguiti in campeggi e altre strutture simili.

iii. Punti ristoro attrezzati

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione, ripristino, miglioramento di aree di sosta attrezzate o aree picnic attraverso:

- taglio delle piante per la formazione della piazzola;
- nelle piazzole esistenti e lungo le vie di accesso all'area e di sua stretta pertinenza: taglio di piante arboree secche o deperienti o, in generale, che possono costituire un rischio per la pubblica incolumità;
- estirpazione delle ceppaie;
- potature;
- scavi/riporti per la sistemazione e livellamento del terreno, opere di raccolta e regimazione delle acque;
- realizzazione, ripristino, miglioramento di aree parcheggio a servizio della struttura;
- realizzazione, ripristino, miglioramento di servizi igienici;
- realizzazione, ripristino, miglioramento di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;
- realizzazione, fornitura e posa in opera degli arredi in legno (tavoli e panche);
- realizzazione, fornitura e posa in opera di strutture per la sosta temporanea di cavalli o biciclette;
- realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua o di punti fuoco all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate.

Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

- *continua* -

2. – omissis - 3. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.

Art. 49 - Bivacchi fissi

1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza .

iv. Punti informazione, di osservazione

Sono ammissibili interventi di realizzazione o miglioramento/adequamento di strutture all'aperto finalizzate alla divulgazione e dimostrazione a fini didattici di elementi legati al lavoro in bosco, agli antichi mestieri legati all'utilizzazione dei boschi, agli aspetti floristici.

In tutti i casi sono ammissibili a finanziamento i seguenti lavori:

- ripulitura dell'area interessata dall'intervento tramite decespugliamento, potatura o taglio della vegetazione arborea in eccesso o estranea, compresa l'estirpazione delle ceppaie quando necessario per l'accessibilità e la sicurezza;
- realizzazione miglioramento/adequamento di staccionate in legno o di altre recinzioni perimetrali;
- la realizzazione miglioramento/adequamento di stradelli, piste o strade forestali interni all'area o di collegamento alla rete viaria pubblica purchè di stretta pertinenza della struttura finanziata;
- acquisto e messa a dimora di piante arboree o arbustive forestali;
- messa a dimora o ripristino di arredi in legno;
- realizzazione di recinzione a protezione dell'area o di singole piante;
- ristrutturazione di piccole strutture tradizionali dedicate all'esecuzione di lavorazioni connesse all'uso del bosco o legate al bosco, per lo svolgimento di attività didattiche e dimostrative compresa la realizzazione o ripristino dell'impianti elettrico o idro/termo/sanitario e l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- acquisto, realizzazione e messa in opera di strutture in legno, prefabbricate o realizzate in loco, di servizio (rimesse materiali e attrezzature, riservate al personale; ecc.) o per l'accoglienza dei visitatori (servizi igienici; reception, ecc.) o per finalità dimostrative/esplicative (ad es.: realizzazione di una carbonaia tradizionale; realizzazione di piccole strutture in legno come ricostruzione di tipologie tradizionali utilizzate come ricoveri di persone e/o animali o per l'esecuzione di piccole lavorazioni in bosco del legno o di altri prodotti del bosco; svolgimento di attività didattiche o informative; ecc.).

Tutti gli interventi devono essere eseguiti con tecniche a basso impatto ambientale e curandone particolarmente l'inserimento nel contesto ecologico e paesaggistico.

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri interventi ammissibili ai sensi del seguente punto e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione e consumo della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni, è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso (vedi il successivo paragrafo "*Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili*").

v. Cartellonistica e segnaletica informativa

Sono ammissibili gli interventi di realizzazione/ripristino di cartellonistica e/o segnaletica informativa collegata a alle strutture di cui ai precedenti punti da b.i) a b.iv), sia in collegamento con gli interventi in essi previsti sia come interventi realizzati a sé stanti.

Nel dettaglio sono ammessi a finanziamento la realizzazione o il ripristino di:

- bacheche;
- pannelli per apposizione di cartello informativo;
- cartello informativo a leggio;
- cartello direzionale o informativo;
- totem informativi, anche elettronici.

Sono ammissibili anche i costi relativi alla realizzazione e messa in opera dei cartelli e/o totem informativi da posizionare all'interno delle strutture sopra indicate o per la realizzazione e/o stampa delle informazioni contenute nei singoli elementi.

D) non attivata con il presente Bando

E) OPERE TEMPORANEE E ACCESSORIE COLLEGATE AGLI INVESTIMENTI

Sono ammissibili i costi relativi all'esecuzione di opere temporanee e accessorie sotto elencate, se sono strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione e completamento di quanto previsto dai singoli interventi elencati alla precedente lettera C) e quando non sono già espressamente previsti come specifiche voci dell'intervento finanziato, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali. A tal fine sono ammissibili i seguenti costi:

- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito.

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo, qual ora non siano già stati eseguiti, dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi, che in tal caso saranno da eseguirsi a carico del beneficiario.

F) INVESTIMENTI IMMATERIALI PER L'ACQUISIZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI

Acquisizione di programmi informatici per la gestione delle attività del presente paragrafo, purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

G) SPESE GENERALI

Le spese generali, di cui al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e al paragrafo "*Spese generali*" delle Disposizioni comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera C; dall'importo complessivo considerato per il calcolo sono esclusi i costi per gli investimenti immateriali. Nella suddetta percentuale sono compresi i costi per gli studi di fattibilità e per la valutazione costi/benefici degli interventi (solo se collegati all'investimento).

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "*Spese generali*" delle Disposizioni comuni.

14.2.7 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 8.5

Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "*Criteri di selezione/valutazione: elementi generali*", per essere ammissibile a finanziamento un progetto relativo alla sottomisura 8.5 dovrà conseguire il punteggio minimo totale pari ad almeno **7 punti**, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla successiva tabella "*Criteri di selezione sottomisura 8.5*"; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree: ¹²	
	a) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	15
	b) zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	8
	c) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	5
	d) presenza di una certificazione forestale sostenibile PEFC o FSC sulle aree oggetto di intervento	7
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
II. Obiettivo trasversale innovazione	Interventi che, oltre agli eventuali interventi di cui alla lettera D della scheda della sottomisura 8.5 del PSR 2014-2020, sono esclusivamente finalizzati alla promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate (interventi di cui alla lettera C del precedente paragrafo "Interventi finanziabili")	15
Totale		50¹³

Tabella: Criteri di selezione sottomisura 8.5¹⁴

14.2.8 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 8.5

14.2.8.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 8.5

In generale e fermo restando quanto indicato nello specifico nella descrizione dei singoli interventi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili della sottomisura 8.5" e nel precedente paragrafo "Localizzazione generale degli interventi", gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. ad esclusione dei castagneti da frutto in coltivazione). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, aree di sosta, rifugi, bivacchi, torrette di avvistamento), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purchè siano al servizio del bosco o attraversino il bosco per almeno il 50% del loro sviluppo lineare.

14.2.8.2 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso limitatamente a quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle strutture oggetto del finanziamento ai sensi del presente bando e della sottomisura 8.5. Non possono essere oggetto di finanziamento i progetti che prevedono esclusivamente i costi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia non collegati alla richiesta di intervento anche per le strutture ai cui sono al servizio.

Pertanto gli impianti devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica della struttura finanziata o dell'attività a cui quest'ultima è necessaria per lo svolgimento, escluso quello familiare. Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività richiamate al primo

¹² Nel caso in cui la domanda riguardi contemporaneamente interventi diversi per tipologia, ai fini dell'assegnazione delle priorità di cui al macro criterio I) occorre che la superficie interessata da ognuno dei singoli interventi ricada per più del 50% in una delle aree oggetto della priorità.

¹³ Punteggio corretto con decreto dirigenziale n. 9228 del 3 maggio 2019.

¹⁴ Si fa presente che la Tabella "Criteri di selezione", per chiarezza espositiva, non riporta i Macro criteri riferiti agli interventi non attivati nel presente Bando multimisura.

capoverso.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Gli impianti energetici finanziati nell'ambito della presente sottomisura non devono beneficiare della tariffa incentivante o, più in generale, di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici come meglio descritto nel precedente paragrafo "Cumulabilità".

Nel caso di impianti per la **produzione di energia da biomasse** gli investimenti sono finanziabili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. sono destinati esclusivamente alla produzione di calore;
2. non utilizzano biomasse derivanti da colture dedicate esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry);
3. utilizzano solo biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", di seguito meglio specificate:
 - materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (lettera c, sopra citata);
 - materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti (lettera d, sopra citata);
4. non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013), i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa agli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

14.2.8.3 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.5

Per la sottomisura 8.5 valgono anche le seguenti limitazioni specifiche:

- sono ammissibili a finanziamento anche tutti gli interventi espressamente dedicati o volti a garantire la fruizione da parte delle persone diversamente abili;
- nel caso di interventi eseguiti all'interno del PAFR gli arredi, la segnaletica e, in generale, la cartellonistica devono risultare conformi al disciplinare approvato con DGR 975 del 29/09/2003 e s.m.i.;
- tutte le strutture realizzate o migliorate devono essere aperte al pubblico. Nel caso in cui l'accesso sia a pagamento occorrerà stimare le entrate nette attualizzate (vedi successivo paragrafo "Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.5");
- per quanto riguarda gli interventi di cui al precedente punto C.b.ii) "Piccole strutture ricreative, rifugi, bivacchi" occorrerà presentare con la domanda di pagamento gli atti e le autorizzazioni che dimostrano la destinazione, anche urbanistica, a rifugio o bivacco degli edifici migliorati (ad esempio il rispetto di quanto previsto all'articolo 50 della L.R. 86/2016);
- nell'esecuzione di tutti gli interventi, oltre a quanto ammesso alla successiva lettera E) "Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti" e se non già comprese nelle voci di prezzo utilizzate, sono ammesse le spese finalizzate alla corretta esecuzione a regola d'arte degli investimenti previsti, quali: taglio, depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all'imposto, cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta, acquisto e messa in opera di piantine forestali e dei materiali necessari all'impianto, anche nel caso in cui non siano espressamente previste nelle descrizioni

degli interventi contenute all'interno del presente bando. Sono altresì compresi eventuali piccoli interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto dei lavori, al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo oggetto dell'investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline; realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti o avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino localizzato di gradoni e/o muretti a secco;

- nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013, se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 (operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo 61 non supera 1.000.000 €) e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013 (operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 €);
- ai fini del calcolo delle entrate nette sono computate solo le entrate inequivocabilmente legate all'investimento oggetto di contributo mentre sono escluse le entrate derivanti dalla fornitura di servizi o il noleggio di attrezzature collegati a servizi aggiuntivi. Il metodo di verifica della congruità della spesa, di cui al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni, deve essere applicato anche alla valutazione delle entrate nette;
- nel caso di rimboschimenti/rinfoltimenti le specie utilizzate dovranno essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana, escluso la robinia (vedi Appendice: Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana);
- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
- gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le pertinenti condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà" del PSR della Toscana;
- sono realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii., dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si applicano anche:

- le disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 e ss.mm.ii., per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 della citata L.R. n. 39/00;
- le disposizioni nazionali e regionali vigenti in favore delle imprese montane.

14.2.9 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 8.5

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione", per la sottomisura 8.5 non sono ammissibili anche i seguenti interventi/spese:

- i contributi in natura sotto forma di forniture opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tranne quanto previsto per i beneficiari pubblici;
- l'acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti al paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" delle Disposizioni comuni. Ai fini della presente sottomisura, oltre a quanto stabilito nelle Disposizioni comuni, non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili) anche:

- gli «*Adeguamenti funzionali*» o i «*miglioramenti*» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
 - gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
- il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
 - investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata alla vendita;
 - costi di ammortamento.

14.2.10 Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 8.5

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto", oltre a quanto previsto al precedente paragrafo "Impegni generali del beneficiario" il richiedente si impegna a:

- a) quando pertinente, acquisire e/o mantenere (per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni) la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- b) assicurare la piena fruibilità al pubblico degli interventi di cui alla lettera C) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili".

14.2.11 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 8.5

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto", la domanda di aiuto della sottomisura 8.5 deve contenere:

- a) **Relazione**, firmata dal richiedente comprensiva di:
 - caratteristiche ecologiche e stagionali dell'area oggetto dell'intervento, riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
 - descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
 - l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
 - la stima delle entrate nette ricavabili dal materiale legnoso derivato dall'esecuzione dell'intervento o, dopo il loro completamento e limitatamente al periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, dai beni oggetto di investimento;
 - stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
 - nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi, fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici;
 - descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
 - per gli investimenti inerenti impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, giustificazione del dimensionamento in cui siano dimostrate le necessità energetiche relative alle attività aziendali. Nel caso di impianti a "biomassa forestale" indicazione della biomassa con cui sono alimentati gli impianti e dimostrazione della coerenza con quanto riportato nell'allegato X, parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs 152/2006;

- nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell'impianto;
- nel caso di soggetti pubblici, dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" delle Disposizioni comuni;
- quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
- nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "*Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale*" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
- in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette.

b) progetto tecnico dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale; nel caso di lavori in economia eseguiti da Enti pubblici od organismi di diritto pubblico, si rimanda a quanto disposto al paragrafo "*Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" delle Disposizioni Comuni.

14.3 Sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, nei precedenti paragrafi da 1 a 13, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della sottomisura 8.6 del PSR e con quanto indicato nell'art. 41 del Reg (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 "*Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1 luglio 2014.

14.3.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 8.6

La Sottomisura 8.6 prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per l'esecuzione di investimenti materiali e immateriali volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e al miglioramento dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali.

Gli aiuti di cui alla presente sottomisura sono coerenti con le norme unionali e in particolare con quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 861 del 06/09/2016 "*Reg. (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: Disposizioni specifiche per l'attuazione della Sottomisura 8.6 – Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste – e per l'attivazione del regime di aiuti ai sensi del Reg. (UE) 702/2014*" e dal Decreto Dirigenziale n. 8398 del 30/5/2018 "*Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Reg. (UE) n. 702/2014: Attuazione del regime SA. 50442 (2018/XA) – sottomisura 8.6 " Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste" – modifica del Regime SA.46260(2016/XA)*".

14.3.2 Entrata in vigore del regime della sottomisura 8.6

Il presente regime di aiuti entra in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 20/03/2018 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime

SA.50442 (2018/XA) - Sottomisura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste", che modifica il precedente regime SA.46260 (2016/XA).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando in merito al regime di aiuto, si richiama quanto contenuto negli atti sopra richiamati.

14.3.3 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 8.6

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi della sottomisura 8.6 i privati proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali (silvicoltori privati), i soggetti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati (compreso Grandi imprese).

14.3.4 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 8.6

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per la sottomisura 8.6.

14.3.5 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 8.6

I beneficiari della sottomisura 8.6, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a quanto sopra stabilito e avente carattere generale devono anche:

1. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
2. qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari di bosco e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii., gli interventi devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo relativo ai costi di impianto. Ai fini della presente sottomisura:
 - sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:
 - tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - gli interventi eseguiti Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;
 - si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1) - impegno Deggendorf - comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario sia sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 2) porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

14.3.6 Interventi finanziabili della sottomisura 8.6

Gli investimenti ammissibili rientrano fra quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.6 del PSR, purché compresi nelle schede progetto 3.1 "Adeguamento del sistema viario multifunzionale nel Complesso forestale Pratomagno-Casentino" e 3.2 "Adeguamento del sistema viario di collegamento tra i comparti dell'Alpe della Luna" della Strategia d'area.

Nel dettaglio, ai fini del presente bando sono ammissibile solo i seguenti interventi tra quelli della scheda della sottomisura 8.5 del PSR:

- realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento di piste forestali permanenti a carattere aziendale, sentieri e mulattiere, così come definite dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale vigente. Sono comunque compresi anche l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori (*vedi Azione B lettera d. della scheda della sottomisura 8.6 del PSR*). Questi interventi possono essere collegati ai seguenti Aspetti generali di cui alla tabella 1 del paragrafo "Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.6": Miglioramento del rendimento economico/Miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento ambientale;
- realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento di imposti o piazzali permanenti per lo stoccaggio del legname (*vedi Azione B lettera g. della scheda della sottomisura 8.6 del PSR*). Questi interventi possono essere collegati ai seguenti Aspetti generali di cui alla tabella 1 del paragrafo "Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.6": Miglioramento del rendimento economico/Miglioramento della qualità delle produzioni;
- spese generali (*vedi Azione D della scheda della sottomisura 8.6 del PSR*). Le spese generali, di cui al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni Comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti. Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità; sono incluse anche i costi per le ricerche e analisi di mercato solo se sono collegate all'investimento. Sono esclusi i costi per gli investimenti immateriali. Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa, solo se collegate all'investimento e riconducibili a:
 - valutazione costi/benefici degli interventi;
 - studio delle disponibilità di biomasse per uso energetico;
 - ricerche e analisi di mercato.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "Spese generali" del documento Disposizioni Comuni;

- opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti (*vedi Azione E della scheda della sottomisura 8.6 del PSR*). Sono inoltre ammissibili i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee e accessorie collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento (quando non sono già parte integrante dell'intervento finanziato e purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali), quali:
 - approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
 - interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
 - eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee.

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo, dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee e per il ripristino dei luoghi.

14.3.7 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 8.6

Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione:elementi generali", per essere ammissibile a finanziamento un progetto relativo alla sottomisura 8.6 dovrà conseguire il punteggio minimo totale **di 5 punti**, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla successiva tabella "Criteri di selezione sottomisura 8.6"; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento fondiario o, nel caso di acquisti di mezzi e attrezzature l'UTE/UTF/il centro aziendale, ricadono prevalentemente (> 50%) in una delle seguenti aree:	
	a) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 oppure ad Aree protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	4
	b) Zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	5
	c) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%- vedi Appendice I – A al presente bando)	2
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
II. Tipologia beneficiario	a) imprenditori agricoli professionali e equiparabili ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs 227/20001 e ss.mm.ii.	8
	b) Impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della LR 39/2000	6
	c) età del beneficiario (beneficiario di età inferiore a 40 anni). In caso di società, la priorità è attribuita quando almeno la metà degli amministratori ha un'età inferiore ai 40 anni	4
	d) grado di aggregazione. Il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: consorzio forestale ai sensi dell'art. 19 della LR 39/2000, gestore di usi civici, Unioni di Comuni	6
	e) imprese iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive ai sensi dell'art. 38/bis della LR 39/00	4
	I punteggi sono tra loro cumulabili tranne che i punteggi b) ed e) che non sono tra loro cumulabili	
III Tipologia di investimento	Gli interventi previsti in domanda riguardano totalmente una delle seguenti tipologie:	
	a) Investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste (Azione B del paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.6 del PSR 2014-2020):	
	i. gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi alle lettere d, g, dell'Azione B) del paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.6 del PSR 2014-2020"	15
Totale		50

Tabella: Criteri di selezione sottomisura 8.6¹⁵

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

¹⁵ Si fa presente che la Tabella "Criteri di selezione", per chiarezza espositiva, non riporta i Macro criteri riferiti agli interventi non attivati nel presente Bando multimisura

I criteri di selezione di cui al Macro criterio I "Aree territoriali" e al Macro criterio III "Tipologia di investimento" devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

I criteri di cui al Macro criterio II. "Tipologia beneficiario" devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, e sono verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto.

14.3.8 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 8.6

14.3.8.1 Localizzazione specifica degli investimenti della sottomisura 8.6

In generale e fermo restando quanto indicato nello specifico nella descrizione dei singoli interventi nel precedente paragrafo "Localizzazione generale degli interventi", gli interventi di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili della sottomisura 8.6", sono ammissibili se eseguiti in bosco (così come definito dalla L.r. 39/00, ad esclusione dei castagneti da frutto). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (sentieri, piste, infrastrutture, edifici, piattaforme), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purché al servizio del bosco.

14.3.8.2 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti della sottomisura 8.6

Per la sottomisura 8.6 valgono anche le seguenti limitazioni specifiche:

1. nell'esecuzione di tutti gli interventi sono ammesse anche le operazioni strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione di quanto previsto, anche nel caso in cui non siano espressamente previste nelle descrizioni degli stessi sopra riportate. In particolare e quando pertinenti, sono comprese le spese per: decespugliamento, taglio, depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all'imposto, cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta;
2. gli interventi elencati al precedente paragrafo "Interventi finanziabili della sottomisura 8.6" si considerano sempre "Interventi precedenti la trasformazione industriale del legname";
3. nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013, se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 (operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo 61 non supera 1.000.000 €) e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013 (operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 €);
4. gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento;
5. sono realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii., dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
6. ¹⁶
7. nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, devono essere rispettate in particolare le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter 6 quater_ 6 quinquies della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (in merito all'obbligo di ricorrere, nei casi previsti, a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive).

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si applicano anche:

¹⁶ Punto eliminato con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

- le disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 e ss.mm.ii., per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 della citata L.R. n. 39/00;
- le disposizioni nazionali e regionali vigenti in favore delle imprese montane.

1) Miglioramenti attesi

Così come previsto al comma 8 dell'articolo 41 del Reg. (UE) 702/2014, per poter essere ammessi al sostegno gli investimenti sono giustificati in relazione ai miglioramenti attesi per le foreste di una o più aziende.

Per gli altri investimenti diversi da quelli selvicolture il requisito relativo ai miglioramenti attesi è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% dell'investimento richiesto a contributo è riconducibile ad almeno uno degli aspetti generali di cui alla precedente tabella 1, in termini di:

- investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto
	ottimizzano i fattori di produzione
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	migliorano la qualità merceologica delle produzioni
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	l'efficientamento energetico
	la riduzione dell'inquinamento ambientale

Tabella 1

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione attivati nel presente bando ed elencati nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili della sottomisura 8.6" riportano l'aspetto generale (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto, il richiedente deve dimostrare come l'investimento risponde ad almeno uno degli "aspetti specifici" indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un "aspetto generale".

Il requisito del "miglioramento previsti" deve essere verificato e soddisfatto (in tutti i casi) prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

14.3.9 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 8.6

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili/non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione" per la sottomisura 8.6 non sono ammissibili anche i seguenti interventi/spese:

- gli interventi sui castagneti da frutto;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti nelle Disposizioni comuni al paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" o eventualmente indicati nelle specifiche della presente sottomisura;
- investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata alla vendita;

- i costi di ammortamento;
- il capitale circolante.

14.3.10 Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 8.6

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:

- a) comunicare preventivamente all'Ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- b) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica.

14.3.11 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 8.6

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

- caratteristiche ecologiche e stazionali dell'area oggetto dell'intervento, riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
- descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
- stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
- nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi, fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici;
- quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
- nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
- in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
- descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- la stima degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso ricavato dall'esecuzione dell'intervento o delle entrate nette nei casi previsti dal presente bando;
- giustificazione di come gli investimenti concorrono al raggiungimento dei Miglioramenti attesi di cui al precedente paragrafo "Altre limitazioni".

b) progetto tecnico dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale; nel caso di lavori in economia eseguiti da Enti pubblici od organismi di diritto pubblico, si rimanda a quanto disposto al par. 19.3.9 del documento Disposizioni Comuni approvato con decreto ARTEA 65/2018, con le modifiche approvate con delibera di Giunta regionale n. 228 del 25/02/2019 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento".

14.4 Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 16.4 del PSR.

14.4.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 16.4

La sottomisura è finalizzata a sostenere le seguenti tipologie d'intervento che risultano indispensabili per creare nuove possibilità di mercato su piccola scala nell'ambito delle filiere corte e dei mercati locali:

- a) creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle filiere agroalimentari, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente;
- b) sviluppo di nuove forme di vendita, per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali e per accrescere e consolidare la competitività dell'impresa agricole;
- c) promozione e valorizzazione a raggio locale delle produzioni commercializzate in forma aggregata.

Per filiera corta si intendono forme di commercializzazione che non devono prevedere più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Per mercati locali si intendono quei mercati basati su filiere corte o, in alternativa, collocati entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di produzione.

Tali azioni hanno l'obiettivo di aumentare la competitività delle imprese agricole tramite una maggiore remunerazione dei prodotti che si attua attraverso la riduzione dei soggetti intermediari nell'ambito della filiera.

Nel progetto della sottomisura 16.4 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori primari facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

14.4.2 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.4

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi della sottomisura 16.4 le seguenti forme di aggregazione: reti di imprese (rete soggetto), consorzi o società cooperative di nuova costituzione che associno almeno 2 produttori agricoli di base.

Le predette forme di aggregazione devono costituirsi in funzione del progetto relativo alla sottomisura 16.4 prevista all'interno del presente bando multimisura, quindi devono costituirsi successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT, **ma comunque prima della presentazione della domanda di aiuto.**

All'atto della presentazione della domanda di aiuto, i soggetti interessati alla realizzazione della stessa devono comunque aver costituito una delle predette forme di aggregazione la cui finalità specifica sia la realizzazione del progetto.

Possono aderire alle predette forme di aggregazione: le imprese agricole, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli, imprese di commercializzazione, operatori della ristorazione, associazioni dei produttori e dei consumatori, soggetti di diritto pubblico.

L'aggregazione costituitasi in funzione della realizzazione del progetto deve presentare il progetto di cui alla sottomisura 16.4, predisposto utilizzando il Fac-simile allegato al presente bando multimisura (Allegato B).

Al progetto di cooperazione 16.4 deve essere allegato l'atto costitutivo della Rete di Imprese, consorzio o cooperativa.

Il progetto di cooperazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la sua valutazione e deve indicare le azioni progettuali ritenute necessarie per la buona riuscita del progetto stesso.

I produttori agricoli di base aderenti alla forma di aggregazione prevista devono avere un'Unità Produttiva Specifica o i terreni collegati al progetto nel territorio della Strategia d'area.

Solo in casi eccezionali ed opportunamente motivati è possibile modificare la composizione dell'aggregazione purché siano adeguatamente sostituiti da soggetti aventi caratteristiche analoghe ai precedenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, nonché delle finalità e degli obiettivi del progetto della sottomisura 16.4, previa specifica comunicazione all'ufficio regionale competente¹⁷.

14.4.3 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 16.4

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale, non sono previste ulteriori condizioni di accesso specifiche per la sottomisura 16.4.

14.4.4 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 16.4.

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti non sono previste ulteriori condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto per la sottomisura 16.4.

14.4.5 Interventi finanziabili della sottomisura 16.4

Ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti, purché indicate nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 16.4 del PSR e comprese nella scheda progetto 4.1 "Produzione, promozione e vendita dei prodotti di qualità del Casentino e della Valtiberina" della Strategia d'area:

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono: l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing, spese di progettazione;
- b. costi di animazione;
- c. redazione e presentazione dei risultati di progetto;
- d. costi di costituzione del partenariato di progetto;
- e. promozione a raggio locale dei prodotti attraverso attività di informazione, comunicazione e pubblicità.

14.4.6 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.4

Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione: elementi generali", per essere ammissibile a finanziamento il progetto relativo alla sottomisura 16.4 dovrà conseguire il punteggio minimo totale di **50 punti**, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla tabella sottostante; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

			Riferimenti al Facsimile per la presentazione del progetto sottomisura 16.4
Principi	Criteri	Punteggio (fino a)	
Coerenza degli obiettivi del progetto con i fabbisogni individuati nel PSR	Rispondenza fra problema/opportunità individuata e fabbisogni individuati nel PSR	10	paragrafo 5.1
Contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	Ricadute a carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici	5	paragrafo 7.2.2

¹⁷ Capoverso inserito con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

Qualità dal punto di vista tecnico	Coerenza interna, innovatività e chiarezza espositiva del progetto	25	paragrafi 4.1, 4.2 (innovazione), 5.1, 5.2 e 5.3, 6, 9 (coerenza interna e qualità), tutto il formulario (chiarezza)
Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	5	paragrafo 7.1
Rapporto costi/benefici evidenziati nei risultati attesi	Stima delle ricadute economiche per i partner imprenditoriali del progetto	10	paragrafo 7.2.1
Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	Composizione e tipologia del partenariato (produttori primari, imprese di trasformazione, commercializzazione, operatori della ristorazione, consumatori in forma associata, ecc.)	20	paragrafo 3
Dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto	Numero imprese e/o organismi associativi coinvolti nel progetto	8	paragrafo 2.1
	Diversificazione dei prodotti considerati nel progetto	7	paragrafo 2.3
Garantire l'effettiva disseminazione dei risultati dei progetti	Efficacia delle attività di divulgazione dei risultati e di disseminazione previste, sotto il profilo della metodologia utilizzata, della pluralità degli strumenti e della capacità di raggiungimento degli agricoltori	10	paragrafo 8
Totale progetto		100	

Tabella: Criteri di selezione

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo¹⁸.

Per la valutazione dei progetti di cui alla presente sottomisura sarà nominata un'apposita commissione di valutazione.

14.4.7 Spese ammissibili della sottomisura 16.4

Ai fini della sottomisura 16.4 per realizzare gli interventi di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili della sottomisura 16.4" sono ammissibili le seguenti voci di spesa, con le specifiche di seguito riportate.

A) Spese generali e investimenti immateriali

¹⁸ Capoverso inserito con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la

cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti - persone fisiche o giuridiche - e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Eventuali spese propedeutiche sostenute per la costituzione della rete di imprese, del consorzio, della cooperativa, sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto ma devono comunque essere successive alla data di pubblicazione sul BURT del Bando multimisura di cui al presente atto.

Voce di costo	Dettaglio
Spese generali	attività obbligatorie di informazione e pubblicità
	spese bancarie/legali/notarili
	spese tenuta c/c dedicato
	spese garanzia fideiussoria
Investimenti immateriali	consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione
	onorari di professionisti
	studi di fattibilità
	acquisizione certificazioni
	ricerche di mercato

B) Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.4 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo da imputare sul progetto.

Nella proposta progettuale, la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

Sono ammissibili e rendicontabili le spese relative al personale sostenute dai soggetti costituenti l'aggregazione di nuova costituzione, beneficiaria del contributo relativo alla sottomisura 16.4, purché questa evenienza sia esplicitamente prevista nell'atto costitutivo della medesima.

C) Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate.

Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati;
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuato. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica con la cifra massima prevista nel documento "Tariffe rimborso chilometrico" dell'ACI con riferimento al modello FIAT Punto 1,2 – 69 CV benzina (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

b) Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.).

Per i pasti e i pernottamenti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo. Ciò vale solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

D) Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto di cooperazione.

Per noleggi (di ogni singolo bene) al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici.

E) Software/hardware (solo ammortamento)

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo necessario alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

In alternativa sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio e tali spese vanno ricondotte alla voce D "Beni di consumo e noleggi".

14.4.8 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 16.4

Gli interventi oggetto delle proposte progettuali relative alla sottomisura 16.4 devono riguardare azioni funzionali

alla creazione e allo sviluppo di filiere corte e mercati locali e/o destinate alla promozione a raggio locale delle filiere corte e dei mercati locali.

Nel progetto della sottomisura 16.4 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori primari facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

14.4.9 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 16.4

Non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spese:

- acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo se non ricadono nella tipologia precedentemente descritta alla voce di spesa "beni di consumo".

14.4.10 Impegni specifici del beneficiario per la sottomisura 16.4

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione dovrà essere attuata obbligatoriamente dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite attività specifiche.

Al termine del progetto di cooperazione, il soggetto responsabile predispone una relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti.

Tale relazione conclusiva del progetto di cooperazione verrà inserita tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del beneficiario del contributo.

La verifica del raggiungimento effettivo dei risultati finali del progetto è di competenza dell'ufficio regionale competente per l'istruttoria.

14.4.11 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.4

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto", la domanda di aiuto della sottomisura 16.4 deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Proposta di progetto redatta utilizzando il Fac-simile per la presentazione del progetto sottomisura 16.4, Allegato B al presente Bando multimisura che contiene la descrizione del progetto nel complesso e l'indicazione delle attività previste e programmate da parte di ogni singolo componente;
2. atto costitutivo della Rete di Imprese, consorzio o cooperativa.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

14.4.11.1 Termine finale del progetto della sottomisura 16.4

Il progetto della sottomisura 16.4 deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento, indicato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, e comunque non oltre 24 mesi dalla data di inizio delle attività.

14.5 Sottomisura 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti"

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 16.8 del PSR.

14.5.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 16.8

La sottomisura si prefigge lo scopo di sostenere forme di cooperazione tra aziende di proprietari forestali al fine di favorire una gestione dei boschi secondo finalità condivise e pianificate, finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni e la diffusione della pianificazione forestale anche nei casi in cui non sussista l'obbligo ai sensi della normativa vigente.

La sottomisura è finalizzata alla definizione di linee comuni per la pianificazione forestale volte a stimolare:

- le necessarie sinergie per coniugare sviluppo economico ed obiettivi ambientali;
- un approccio integrato territoriale, al fine di conseguire sui diversi territori benefici ambientali e climatici più incisivi e coerenti di quelli che possono essere ottenuti attraverso azioni di singoli operatori.

14.5.2 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.8

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi della sottomisura 16.8, forme di aggregazione: reti di imprese (rete soggetto), consorzi o società cooperative di nuova costituzione che associno almeno 4 produttori forestali di base. Non possono far parte della forma di aggregazione soggetti diversi.

Le predette forme di aggregazione devono costituirsi in funzione del progetto relativo alla sottomisura 16.8 prevista all'interno del presente Bando Multimisura, quindi devono costituirsi successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT, **ma comunque prima della presentazione della domanda di aiuto.**

All'atto della presentazione della domanda di aiuto, i soggetti interessati alla realizzazione della stessa devono comunque aver costituito una delle predette forme di aggregazione la cui finalità specifica sia la realizzazione del progetto.

Possano aderire alle predette forme di aggregazione le persone fisiche, le imprese, le persone giuridiche (pubbliche o private), che conducono un bosco, come definito ai sensi della L.R. 39/00, in base a uno dei titoli contemplati dalle Disposizioni comuni.

L'aggregazione costituitasi in funzione della realizzazione del progetto deve presentare il progetto di cui alla sottomisura 16.8, predisposto utilizzando il Fac-simile allegato al presente bando multimisura (Allegato C).

Al progetto di cooperazione 16.8 deve essere allegato l'atto costitutivo della Rete di Imprese, consorzio o cooperativa.

Il progetto di cooperazione deve contenere tutti gli elementi necessari per sua valutazione e deve indicare le azioni progettuali ritenute necessarie per la buona riuscita del progetto stesso. Inoltre, nel progetto di cooperazione per la sottomisura 16.8 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori primari facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

In particolare il progetto di cooperazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione della tematica di contesto e dei fabbisogni che intende affrontare;
- descrizione dei risultati attesi;
- lista dei soggetti partecipanti all'aggregazione che si costituisce in funzione progetto;
- tempistica di realizzazione del progetto.

I produttori forestali di base aderenti alla forma di aggregazione prevista devono avere un'Unità Produttiva Specifica o i boschi collegati al progetto nel territorio della Strategia d'area.

Solo in casi eccezionali ed opportunamente motivati è possibile modificare la composizione dell'aggregazione purchè siano adeguatamente sostituiti da soggetti aventi caratteristiche analoghe ai precedenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, nonché delle finalità e degli obiettivi del progetto della sottomisura 16.8, previa specifica comunicazione all'ufficio regionale competente¹⁹.

14.5.3 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 16.8

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale non sono previste ulteriori

¹⁹ Capoverso inserito con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

condizioni di accesso specifiche per la sottomisura 16.8.

14.5.4 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 16.8.

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti non sono previste ulteriori condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto per la sottomisura 16.8.

14.5.5 Interventi finanziabili della sottomisura 16.8

Ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti purché indicate nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 16.8 del PSR e comprese nella scheda progetto 3.3 "Predisposizione di una pianificazione forestale associata" della Strategia d'area:

- a. costi sostenuti per studi preliminari e di contesto: analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing;
- b. costi di animazione e informazione/divulgazione (incontri, focus groups, workshops, seminari, visite in campo). I costi di animazione dovranno essere propedeutici alla costituzione della forma di aggregazione o rivolti ai soli aderenti all'aggregazione stessa. Tutti i costi dovranno essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
- c. costi di gestione della cooperazione (redazione e presentazione del progetto del tipo di operazione, costi di costituzione del partenariato, costi definizione linee comuni per la gestione dei boschi.

Tali costi devono essere riferiti a studi e progetti di livello territoriale e non ad analisi particolareggiate o non coerenti con le finalità della sottomisura e/o con l'ambito territoriale considerato nel progetto.

14.5.6 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.8

Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione: elementi generali", per essere ammissibile a finanziamento un progetto relativo alla sottomisura 16.8 dovrà conseguire il punteggio minimo totale pari ad almeno 5 **punti**, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla tabella sottostante; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo²⁰.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Territorio	La superficie interessata dalle indicazioni per la pianificazione ricade prevalentemente (> 50 %) in una o più delle seguenti aree:	
	Zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	12
	Zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013 e/o zone appartenenti alla Rete Natura 2000	4
II. Dimensione del partenariato	Almeno uno dei soggetti che aderiscono alla forma associativa possiede una delle seguenti qualifiche: consorzio forestale ai sensi dell'art. 19 della LR 39/2000 oppure è un gestore di usi	9

²⁰ Capoverso inserito con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

	civici o un'Unione di Comuni	
III: Tipologia beneficiario	Almeno la metà dei soggetti che aderiscono alla forma associativa non hanno l'obbligo normativo di adottare un piano di gestione o altro strumento equivalente.	15
	Almeno la metà dei soggetti che aderiscono alla forma associativa sono Imprenditori agricoli professionali e equiparabili ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs 227/20001 e ss.mm.ii.	10
I punteggi sono tra loro cumulabili		
Totale		50

Tabella: Criteri di selezione

14.5.7 Spese ammissibili della sottomisura 16.8

Ai fini della sottomisura 16.8 per realizzare gli interventi di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili della sottomisura 16.8" sono ammissibili le seguenti voci di spesa, con le specifiche di seguito riportate.

A. Spese generali e investimenti immateriali

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti (persone fisiche o giuridiche) e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

Eventuali spese propedeutiche sostenute per la costituzione della rete di imprese, del consorzio o della società cooperativa sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto ma devono comunque essere successive alla data di pubblicazione sul BURT del presente Bando.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio
Spese generali	attività obbligatorie di informazione e pubblicità
	spese bancarie/legali/notarili
	spese tenuta c/c dedicato
	spese garanzia fideiussoria
Investimenti immateriali	consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione
	onorari di professionisti
	studi di fattibilità
	acquisizione certificazioni
	ricerche di mercato
	software

B. Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.8 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato a consuntivo da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di ricerca) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

La voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

Sono ammissibili e rendicontabili le spese relative al personale sostenute dai soggetti costituenti l'aggregazione di nuova costituzione, beneficiaria del contributo relativo alla sottomisura 16.8, purché questa evenienza sia esplicitamente prevista nell'atto costitutivo della medesima.

C. Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati;
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuato. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica con la cifra massima prevista nel documento "Tariffe rimborso chilometrico" dell'ACI con riferimento al modello FIAT Punto 1,2 – 69 CV benzina (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

b) Spese di vitto e alloggio, con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.).

Per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo. Ciò vale solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

D. Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto innovativo.

Per noleggi (di ogni singolo bene) al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici.

14.5.8 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 16.8

Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e precisa attribuzione delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto, garantendo la massima trasparenza nel processo di aggregazione e l'assenza di conflitto di interessi.

Nel progetto di cooperazione per la sottomisura 16.8 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori forestali di base facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

14.5.9 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 16.8

Non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spese:

- acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo se non ricadono nella tipologia precedentemente descritta alla voce di spesa "beni di consumo".

14.5.10 Impegni specifici del beneficiario per la sottomisura 16.8

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione dovrà essere attuata obbligatoriamente dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite attività specifiche.

Al termine del progetto di cooperazione, il soggetto responsabile predisponde, una relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti.

Tale relazione conclusiva del progetto di cooperazione verrà inserita tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del soggetto beneficiario del contributo.

La verifica del raggiungimento effettivo dei risultati finali del progetto è di competenza dell'ufficio regionale competente per l'istruttoria.

Inoltre, tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni (quando pertinente), a:

1. realizzare gli investimenti previsti dal progetto di cooperazione entro la conclusione dello stesso, con particolare riferimento all'attività di trasferimento e divulgazione dell'innovazione agli operatori del settore anche al di fuori dei partecipanti all'aggregazione, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite la realizzazione delle attività specifiche previste dal progetto di cooperazione (pubblicazioni tecnico-divulgative, seminari, convegni, sito web del progetto, ecc);
2. dare ampia diffusione alle iniziative di divulgazione previste dal progetto di cooperazione e informare preventivamente alla loro realizzazione l'Ufficio competente per l'istruttoria (anche tramite posta elettronica)
3. il responsabile del progetto di cooperazione deve predisporre:
 - una relazione intermedia, dalla quale sia possibile evincere lo stato di avanzamento del progetto di cooperazione nel suo complesso con indicazione delle attività svolte e delle spese sostenute da ciascun partner progettuale. Tale relazione deve essere trasmessa, entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, tramite PEC all'ufficio competente per l'istruttoria;

- una relazione conclusiva tecnico-scientifica del progetto 16.8 ed allegarla alla propria domanda di pagamento su ARTEA, che contenga i seguenti contenuti minimi:
 - metodologie seguite e tempistica,
 - prodotti e risultati conseguiti,
 - ricadute economiche e ambientali,
 - spese sostenute per l'attuazione del progetto di cooperazione,
 - quadro delle attività di divulgazione realizzate (numero dei partecipanti agli eventi realizzati, programmi delle iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del materiale divulgativo e tecnico-scientifico prodotto,
 - considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull'applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulla potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali).

14.5.11 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.8

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto", la domanda di aiuto della sottomisura 16.8 deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Proposta di progetto redatta utilizzando il Fac-simile per la presentazione del progetto sottomisura 16.8, Allegato C al presente Bando multimisura che contiene la descrizione del progetto nel complesso e l'indicazione delle attività previste e programmate da parte di ogni singolo componente;
2. atto costitutivo della Rete di Imprese, consorzio o cooperativa.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

14.5.12 Termine finale del progetto della sottomisura 16.8

Il progetto della sottomisura 16.8 deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento, indicato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, e comunque non oltre 24 mesi dalla data di inizio delle attività.

14.6 Sottomisura 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare"

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 16.9 del PSR.

14.6.1 Finalità e obiettivi della sottomisura 16.9

Il sostegno è rivolto ai partenariati che intendono promuovere progetti finalizzati alla fornitura di servizi sociali alle comunità locali rivolti ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della l. 381/1991.

L'intervento è distinto nelle seguenti attività:

- ATTIVITA' A) il sostegno è concesso per la costituzione, l'organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l'animazione della forma associata dei soggetti coinvolti nel partenariato al fine di sviluppare rapporti di cooperazione tra diversi operatori;
- ATTIVITA' B) il sostegno è concesso per la costituzione, l'organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l'animazione della forma associata dei soggetti coinvolti nel partenariato al fine di sviluppare rapporti di cooperazione tra diversi operatori nonché per la realizzazione del progetto operativo volto

all'accoglienza di persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell'art.4 della L.381/1991 c/o le aziende agricole partecipanti al progetto al fine di favorire l'inclusione sociale e migliorarne l'autonomia tramite lo svolgimento di attività rurali.

14.6.2 Richiedenti/Beneficiari della sottomisura 16.9

Ai fini del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia d'Area, sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso ai sensi della sottomisura 16.9, forme di aggregazione che all'atto di presentazione della domanda di aiuto siano già costituite o si impegnano a costituirsi sotto forma di associazione temporanea di impresa (ATI) o associazione temporanea di scopo (ATS).

In caso di forme di aggregazione già costituite il sostegno è concesso solo se queste intraprendono una nuova attività oggetto di finanziamento, iniziata successivamente alla pubblicazione del presente bando. Nel caso in cui le forme di aggregazione non siano ancora costituite al momento della presentazione della domanda di aiuto, i partecipanti devono dichiarare l'intenzione di costituire l'ATI/ATS e indicare il soggetto capofila mediante apposita Dichiarazione d'intenti (Allegato F), sottoscritta da tutti i partecipanti. L'ATI/ATS deve comunque costituirsi prima del contratto per l'assegnazione dei contributi.

Il beneficiario deve presentare il progetto di cui alla sottomisura 16.9, predisposto utilizzando il Fac-simile allegato al presente bando multimisura (Allegato D).

Nell'atto costitutivo dell'ATI/ATS o in documento ad esso allegato dovranno essere individuati gli impegni, le responsabilità reciproche e le relative quote di finanziamento necessarie per l'attuazione del progetto i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato E.

L'ATI/ATS deve essere composto **da almeno due aziende agricole o forestali** in forma singola o associata e può inoltre comprendere una o più tra le seguenti tipologie di soggetti purché vi sia coerenza tra gli scopi indicati nel proprio statuto o atto costitutivo e le finalità del bando:

- soggetti del terzo settore (imprese sociali di cui al D. Lgs 112 del 3/7/2017 e smi, cooperative sociali di cui alla l. 381/91 e smi);
- soggetti pubblici tra quelli che hanno funzioni di programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali per gli ambiti territoriali di riferimento del progetto (ai sensi delle l.r. 40/05 e l.r. 41/05 – società della salute, zone distretto, aziende sanitarie, comuni in gestione singola o associata);
- associazioni di promozione sociale di cui al D. Lgs 117 del 3/7/2017;
- fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;
- organizzazioni professionali, associazioni di categoria delle filiere agricole e organizzazioni sindacali;
- università degli studi ed Enti di ricerca.

Il capofila dell'ATI/ATS:

- presenta la domanda di aiuto in nome e per conto di tutti i soggetti che partecipano all'ATI/ATS;
- è il referente per quanto riguarda tutti i rapporti con la Regione Toscana e ARTEA, anche in nome e per conto degli altri partners;
- è tenuto ad informare i partners a seguito delle comunicazioni intervenute con la Regione Toscana;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto: ciascun partner non capofila provvede a predisporre la rendicontazione delle proprie spese e le trasmette al capofila;
- presenta la domanda di pagamento in rappresentanza di tutti i singoli soggetti che partecipano all'ATI/ATS e pertanto presenta sia le spese sostenute direttamente che quelle sostenute dagli altri componenti;
- garantisce la funzione di raccordo tra tutti i componenti l'ATI/ATS;
- è il soggetto che percepisce le erogazioni di contributo che deve ripartire in quota parte tra i singoli componenti che partecipano all'ATI/ATS secondo quanto spettante. Il mancato trasferimento di tale quota parte è causa di revoca del contributo concesso.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda di aiuto come capofila di ATI/ATS ed eventualmente essere componente non capofila in un'altra ATI/ATS. Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta l'esclusione da tutte le proposte progettuali in cui è presente il soggetto che non ha rispettato tale vincolo.

Le aziende agricole o forestali aderenti all'ATI/ATS devono avere un'Unità Produttiva Specifica nel territorio della Strategia d'area. Tutti gli altri componenti dell'ATI/ATS devono avere sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della regione Toscana.

La sostituzione di un partner dell'ATI/ATS è possibile solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati e laddove possibile, i compiti del partner che recede devono essere assunti dal capofila o da altro partner già presente nell'ATI/ATS. La sostituzione di un partner è comunque sottoposta all'autorizzazione dell'ufficio competente per l'istruttoria²¹.

14.6.3 Condizioni di accesso specifiche della sottomisura 16.9

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti e avente carattere generale (paragrafi da 1 a 13), per la sottomisura 16.9 sono previste le seguenti condizioni di accesso specifiche:

- le aziende agricole partecipanti all'ATI/ATS che accolgono persone con disabilità o svantaggio, al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono:
 - nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto non comportino variazioni delle attività sociali già attivate ai sensi della L.R. 30/2003, aver già presentato la SCIA Agrituristica al Comune di riferimento per svolgere tale attività;
 - nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto siano finalizzati all'incremento delle attività sociali già attivate ai sensi della L.R. 30/2003 o in caso di attivazione per la prima volta dell'attività sociale, aver già presentato, alla data di ricezione della domanda di aiuto, la relazione agrituristica (DUA) di cui all'art.7 della L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana" redatta sul sistema informatico di Artea, con esito positivo impegnandosi a presentare la relativa SCIA Agrituristica entro il termine ultimo previsto per la domanda di pagamento.

L'attività agricola deve essere prevalente rispetto alle attività di diversificazione. La prevalenza dell'attività agricola è dimostrata con riferimento alla L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e s.m.i.

14.6.4 Condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto della sottomisura 16.9.

Oltre a quanto specificato nei paragrafi precedenti non sono previste ulteriori condizioni specifiche per il pagamento dell'aiuto per la sottomisura 16.9.

14.6.5 Interventi finanziabili della sottomisura 16.9

Ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di agricoltura sociale, sono le seguenti purché indicate nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 16.9 del PSR e comprese nella scheda progetto 4.2 "Coltivare valore: agricoltura sociale nei Monti dello Spirito" della strategia d'area:

- studi preliminari e di contesto, che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing finalizzati alla predisposizione del progetto;
- animazione (incontri, focus groups, workshops, seminari);
- costi di costituzione del partenariato, funzionamento e gestione del partenariato di progetto compreso il compenso del coordinatore del progetto;
- costi per la redazione e presentazione del progetto;
- costi per la divulgazione dei risultati ottenuti;
- costi diretti per la realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale dettagliati nei singoli progetti che non possono essere coperti da altre misure del PSR (es. costo assicurazione dei soggetti svantaggiati, spese per accompagnatore/tutor dei soggetti svantaggiati, piccole attrezzature compresi i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere attività agricola). Sono esclusi i materiali di consumo.

Eventuali spese propedeutiche sostenute per la costituzione dell'ATI/ATS sono ammissibili dalla data di pubblicazione del bando.

²¹ Capoverso inserito con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

14.6.6 Criteri di selezione/valutazione della sottomisura 16.9

Oltre a quanto di pertinente riportato al precedente paragrafo "Criteri di selezione/valutazione: elementi generali", per essere ammissibile a finanziamento un progetto relativo alla sottomisura 16.9 dovrà conseguire il punteggio minimo totale pari ad almeno **7 punti**, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla tabella sottostante; i progetti con punteggio inferiore saranno esclusi dall'aiuto.

Macro criterio	Specifiche	Punti
I Territorializzazione degli interventi	a1) UTE delle aziende agricole partecipanti all'ATI/ATS ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in aree rurali B e C1	6
	a2) UTE delle aziende agricole partecipanti all'ATI/ATS ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in aree rurali C2 e D	8
	a3) UTE delle aziende agricole partecipanti all'ATI/ATS ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zone montane (ex art.32 par.1 lett. a del Reg. UE 1305/2013). Sono escluse dall'attribuzione di questo punteggio le zone montane che rientrano anche nella classificazione di aree A e B; per le aree B vale quanto indicato al punto a1)	10
	b) Presenza nell'ATI/ATS di almeno un soggetto pubblico tra quelli che hanno funzioni di programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, per gli ambiti territoriali di riferimento dei progetti (ai sensi della l.r. 40/05 e l.r. 41/05 – società della salute, zone distretto, aziende sanitarie, comuni in gestione singola o associata)	5
I punteggi di cui alle lettere a1) a2) e a3) non sono cumulabili		
I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili		
II Tipologia soggetti svantaggiati²²	a) Progetto che prevede il coinvolgimento di soggetti svantaggiati, come individuati nell'art. 4 comma 1 della L. 381/91, di età inferiore a 40 anni, escluso soggetti di cui alle lettere c), d).	N° di persone svantaggiate coinvolte nel progetto: Da 1 a 4: 3 punti Da 5 a 10: 6 punti Oltre 10: 10 punti
	b) Progetto che prevede il coinvolgimento di soggetti svantaggiati, come individuati nell'art. 4 comma 1 della L. 381/91, di età superiore a 40 anni, escluso soggetti di cui alle lettere c), d).	N° di persone svantaggiate coinvolte nel progetto: Da 1 a 4: 2 punti Da 5 a 10: 4 punti Oltre 10: 8 punti
	c) Progetto che prevede il coinvolgimento di persone affette da Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) e/o da Sindrome di Down, di età inferiore a 40 anni.	N° di persone affette da DSA e/o da Sindrome di Down coinvolte nel progetto: Da 1 a 4: 4 punti Da 5 a 10: 8 punti Oltre 10: 12 punti

²² Il requisiti richiesti devono essere attestati tramite il possesso di adeguata certificazione da parte del soggetto competente.

	d) Progetto che prevede il coinvolgimento di persone affette da disturbi dello Spettro Autistico (DSA) e/o da Sindrome di Down, di età superiore a 40 anni.	N° di persone affette da DSA e/o da Sindrome di Down coinvolte nel progetto: Da 1 a 4: 3 punti Da 5 a 10: 6 punti Oltre 10: 10 punti
Nell'ambito del progetto i punteggi a) b) c) d) sono cumulabili.		
Punteggio Massimo		55

Tabella: Criteri di selezione

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e verificati prima del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per il criterio "Territorializzazione degli interventi – lettere a1), a2) e a3), per i quali la verifica deve essere effettuata con riferimento all'ultimo piano di coltivazioni presentato antecedentemente la domanda di aiuto. I criteri di selezione dovranno essere confermati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo. Limitatamente al criterio "Territorializzazione degli interventi – lettere a1), a2) e a3) ,la verifica deve essere effettuata prendendo come riferimento l'ultimo piano delle coltivazioni presentato antecedentemente alla presentazione della domanda di pagamento"²³.

14.6.7 Spese ammissibili della sottomisura 16.9

Ai fini della sottomisura 16.9 per realizzare gli interventi di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili della sottomisura 16.9" sono ammissibili le seguenti voci di spesa, con le specifiche di seguito riportate.

A. Investimenti immateriali

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti – persone fisiche o giuridiche – e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

Gli investimenti immateriali comprendono:

- consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto;
- onorari di professionisti;
- studi e indagini esplorative e preparatorie.

Al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici come previsto dalle Disposizioni Comuni di cui al decreto ARTEA n. n. 65 del 15 giugno 2018, con le modifiche approvate con delibera di Giunta regionale n. 228 del 25/02/2019 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento", (di seguito "Disposizioni Comuni".

Per i soggetti pubblici l'acquisizione dovrà essere effettuata in osservanza alla normativa in materia di appalti pubblici.

B. Personale dipendente e non dipendente

La voce "Personale" comprende il personale dipendente a tempo indeterminato, quello con contratto a tempo determinato e quello con rapporto definito da altri istituti contrattuali direttamente impegnato nelle attività previste dal progetto.

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.9 vale quanto di seguito riportato:

²³ Capoverso inserito con decreto dirigenziale n. 9228 del 31 maggio 2019.

- a) per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto per il costo orario previsto dal contratto;
- b) per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente contratti di collaborazione, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base di questi contratti, che devono contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

Nella proposta progettuale, la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, le ore di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste e il relativo costo orario.

Per ogni persona impiegata sarà preso come base per il calcolo il costo effettivo annuo lordo (escluso IRAP) relativamente al tempo (ore) effettivamente dedicato al progetto.

La retribuzione rendicontabile deve essere supportata da time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano chiaramente le ore impiegate nelle attività progettuali sul totale delle ore rese da parte del personale.

Nel caso di documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. mod. F24), essi dovranno essere accompagnati da un'attestazione dell'importo imputabile al progetto che comprenda, nel caso di versamenti cumulativi, l'individuazione dei pagamenti per singolo dipendente.

Riguardo ai contratti a tempo determinato e le altre tipologie di rapporto con il personale non dipendente, sono considerati validi quelli sottoscritti nel periodo di eleggibilità oppure i contratti firmati precedentemente all'inizio del periodo di eleggibilità soltanto se nei medesimi si preveda l'inizio dell'attività dopo la data di presentazione della domanda di aiuto e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi, oppure, qualora venga modificato l'oggetto del contratto, inserendo le attività relative al progetto.

Le spese riferite a titolari di imprese individuali, legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo sono escluse dal finanziamento.

C. Missioni e trasferte

Per il personale, come sopra definito, sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

- a) Spese di viaggio:
 - ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati;
 - uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuato. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica con la cifra massima prevista nel documento "Tariffe rimborso chilometrico" dell'ACI con riferimento al modello FIAT Punto 1,2 – 69 CV benzina (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);
- b) Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:
 1. un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
 2. due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
 3. spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.).

Per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali

rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo. Ciò vale solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

D. Beni di consumo, noleggi e piccole attrezzature

Il finanziamento dei beni di consumo, noleggi e piccole attrezzature è ammissibile per:

- **beni di consumo**, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo finalizzati esclusivamente all'attività di coordinamento e organizzazione del progetto di cooperazione di agricoltura sociale;
- **noleggi**, cioè spese sostenute per il noleggio di attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, finalizzati all'attività di coordinamento e organizzazione del progetto di cooperazione di agricoltura sociale e/o alla realizzazione dello stesso.
- **piccole attrezzature**, compresi i dispositivi di protezione individuale, finalizzati alla realizzazione del progetto di agricoltura sociale.

Al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici come previsto dalle Disposizioni Comuni di cui al decreto ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018 , con le modifiche approvate con delibera di Giunta regionale n. 228 del 25/02/2019 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento".

E. Software/hardware (solo ammortamento)

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tener conto del periodo di utilizzo necessario alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

F. Spese Generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Le spese generali non possono superare la soglia del 5% rispetto al totale dell'investimento.

Le spese generali comprendono:

- spese bancarie/notarili;
- spese tenuta c/c dedicato;
- spese garanzia fideiussoria.

G. Spese per attività obbligatorie di informazione e pubblicità.

14.6.8 Condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi della sottomisura 16.9

Per la sottomisura 16.9 valgono anche le seguenti limitazioni specifiche:

1. Ogni persona svantaggiata ai sensi dell'art.4 della L.381/1991 può essere accolta per un periodo minimo di 6 mesi e l'attività deve essere svolta per almeno 8 ore settimanali. E' ammissibile l'interruzione del periodo di durata delle attività o la sostituzione della persona per esigenze derivanti dallo stato di salute della persona accolta o per cause di forza maggiore;
2. La partecipazione delle persone svantaggiate al progetto deve risultare da apposito Registro delle presenze da allegare alla domanda di pagamento. E' prevista la presenza di personale preposto all'accompagnamento/tutoraggio delle persone accolte in azienda. L'accoglienza inoltre deve essere svolta nel

rispetto della sicurezza e della prevenzione degli infortuni delle persone accolte che devono essere obbligatoriamente coperte da idonea polizza assicurativa;

3. Il periodo dell'esperienza in azienda non costituisce rapporto di lavoro;

4. Le attività di agricoltura sociale sviluppate nel progetto oggetto di finanziamento devono essere svolte, nel rispetto della l.r.30/2003 nel caso di aziende agricole, e comunque in conformità a specifiche normative di settore relative agli ambiti di intervento del bando.

14.6.9 Interventi/spese non ammissibili della sottomisura 16.9

Oltre a quanto di pertinente previsto al precedente paragrafo "*Interventi/spese non ammissibili comuni a tutte le sottomisure/tipi di operazione*", per la sottomisura 16.9 non sono ammissibili anche i seguenti interventi/spese:

i. spese di gestione e funzionamento dei componenti l'ATI/ATS non pertinenti rispetto alla realizzazione del progetto;

iii. acquisto di hardware e software;

iv. spese per servizi di catering o ristorazione;

v. fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro.

14.6.10 Impegni specifici del beneficiario della sottomisura 16.9

Il beneficiario è consapevole che il sostegno è concesso agli investimenti che, oltre agli impegni generali, devono:

1) procedere alla costituzione di ATI/ATS prima della sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi nel caso di ATI/ATS da costituire. Nell'atto costitutivo o in documento ad esso allegato dovranno essere individuati gli impegni, le responsabilità e le relative quote di finanziamento necessarie per l'attuazione del progetto i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato D;

2) garantire che l'accoglienza sia svolta nel rispetto della sicurezza e della prevenzione degli infortuni delle persone accolte mediante stipula di apposita polizza assicurativa;

3) limitatamente alle aziende agricole che partecipano all'ATI/ATS che accolgono persone con disabilità o svantaggio:

a. nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto siano finalizzati all'incremento delle attività sociali già attivate ai sensi della l.r.30/2003 o in caso di attivazione per la prima volta dell'attività sociale, presentare la relativa SCIA Agrituristica al comune di riferimento;

b. nel caso in cui non sia stata presentata la relativa SCIA Agrituristica al comune di riferimento, sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore di ARTEA alla data della domanda di pagamento del saldo. La mancata sottoscrizione della garanzia fideiussoria non permette l'erogazione del saldo, con l'obbligo di restituzione dell'eventuale stato di avanzamento.

Il soggetto capofila dell'ATI/ATS, oltre a rendicontare la spesa sostenuta, allega alla domanda di pagamento una relazione tecnica conclusiva dell'attività svolta, in cui si riportano i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e alle finalità previste, le motivazioni di eventuali modifiche ammesse, punti di forza del progetto realizzato, buone pratiche, elementi di innovazione e gradimento dell'utenza, nonché una scheda dettagliata dei destinatari finali del progetto (nome, cognome, genere, età, attività svolta nell'ambito del progetto, durata), corredata dal Registro delle presenze.

14.6.11 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto della sottomisura 16.9

Oltre a quanto specificato nel precedente paragrafo "*Documentazione generale da allegare alla domanda di aiuto*", la domanda di aiuto della sottomisura 16.9 deve essere allegata la seguente documentazione:

1. il formulario per la presentazione del "Progetto di Agricoltura Sociale" (Allegato D) che contiene la descrizione del progetto nel complesso e l'indicazione delle attività previste e programmate da parte di ogni singolo componente;

2. atto costitutivo dell'ATI/ATS (secondo i contenuti minimi dell'Allegato E) **se già costituita**;

3. dichiarazione di intenti da cui risulti l'impegno alla costituzione in caso di ATI/ATS **se da costituire** (Allegato F) .

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

14.6.12 Termine finale del progetto della sottomisura 16.9

Il progetto della sottomisura 16.9 deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento, indicato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, e comunque non oltre 24 mesi dalla data di inizio delle attività.

15. Erogazione e rendicontazione

15.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" del documento Disposizioni comuni.

15.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Domanda di pagamento a saldo*" del documento Disposizioni comuni.

15.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA e disponibile nella sezione Modulistica del sito www.artea.toscana.it;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

16. Verifiche, controlli e revoche

16.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "*Istruttoria della domanda di pagamento a saldo*" del documento Disposizioni comuni.

16.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo all'Ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento Disposizioni Comuni.

16.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

16.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le delle sanzioni ed esclusioni definite da ARTEA con proprie "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017" attuative, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017.

17. Disposizioni finali

17.1 Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

17.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell' Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti>.

17.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento Disposizioni Comuni approvato con Decreto di ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018 con le modifiche approvate con delibera di Giunta regionale n. 228 del 25/02/2019 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento", (di seguito "Disposizioni Comuni").

Per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento Disposizioni Comuni vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento Disposizioni Comuni per quanto segue:

- Cambio di titolarità dell'azienda;
- Anticipo
- Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
- Proroga dei termini;
- Stato di avanzamento dei lavori;
- Domanda di pagamento a saldo;
- Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- Monitoraggio;
- Tempistica e fasi del procedimento;
- Spese ammissibili/non ammissibili
- Possesso di UTE/UPS.

X ----- X